



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2018

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *b)* Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *c)* Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	11
Analisi tecnico-normativa	»	23
Disegno di legge	»	32
Testo del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, in lingua ufficiale e facente fede	»	35
Testo del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria prevalente in caso di controversia	»	53
Testo dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, in lingua ufficiale e facente fede	»	71
Testo dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria prevalente in caso di controversia	»	89
Testo dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, in lingua ufficiale e facente fede	»	107
Testo dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria prevalente in caso di controversia	»	121

ONOREVOLI SENATORI. —

A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA, FATTO A ROMA L'8 NOVEMBRE 2016.

I. PREMESSA

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.

Con tale Trattato viene avviato un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti italo-nigeriani, che permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dallo sviluppo di significativi flussi migratori, soprattutto dalla Nigeria verso l'Italia, che recano inevitabilmente con sé anche fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, di conseguenza, rafforzano l'esigenza di disciplinare uniformemente e coerentemente la consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

II. PREVISIONI GENERALI

L'ambito del Trattato è descritto nelle norme generali, laddove le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (*estradizione processuale*) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (*estradizione esecutiva*) (articolo 1).

In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della « doppia incriminazione »). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente.

L'estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda ad un periodo minimo di sei mesi (Art. 2).

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione.

L'estradizione sarà *negata* (Motivi di rifiuto obbligatori) oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (ad esempio quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la

posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio «*ne bis in idem*») ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto (per esempio la pena di morte ovvero i lavori forzati) e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani (articolo 3). Per quanto concerne l'indicazione della grazia, si specifica che per l'ordinamento italiano essa risulta *inutiliter data*.

Diversamente, l'extradizione potrà essere negata (Motivi di rifiuto facoltativi) quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione (articolo 4).

Un particolare motivo di rifiuto facoltativo della estradizione specificamente disciplinato riguarda l'extradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un

suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese (articolo 5).

Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché la tipologia e la forma dei documenti da allegare a sostegno della domanda (articolo 7), e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso Autorità Centrali appositamente designate dalle Parti contraenti. Le Autorità Centrali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione (articolo 6).

Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, il quale avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto alla consegna (articolo 9).

Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, salva la presentazione successiva della formale richiesta di estradizione entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo 12).

Lo Stato richiesto potrà esigere informazioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o non rechi dati sufficienti per adottare la relativa decisione (articolo 8). Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).

La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro quaranta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'extradizione (articolo 14).

Resta salva la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia

in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15).

L'accordo bilaterale prevede, poi, la tipica e consueta garanzia del cosiddetto « principio di specialità » in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato Richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria (articolo 10). È stata altresì inserita una procedura semplificata di estradizione, per i casi in cui il soggetto nei cui confronti è richiesta l'extradizione acconsente alla stessa (articolo 16).

Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo 17); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo 19); allo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato Richiedente successivamente all'extradizione (articolo 20).

III. PREVISIONI CONCLUSIVE

La Parti contraenti hanno, quindi, inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione

solo al presente Trattato, ma hanno espressamente stabilito di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (articolo 21) e si sono impegnate a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 22).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).

Nelle ultime previsioni dell'accordo (articoli 24 e 25) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L'accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi sei mesi dopo la predetta comunicazione.

B) ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA, FATTO A ROMA L'8 NOVEMBRE 2016;

I. PREMessa

Il presente Accordo si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ad alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo

di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.

Ed infatti con tale Accordo si avvia un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti tra l'Italia e la Nigeria, che permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

II. PREVISIONI GENERALI

La prima norma dell'Accordo contiene le definizioni della « materia penale » oggetto della cooperazione, che deve intendersi comprensiva di indagini, inchieste, processi o altri procedimenti connessi a un reato previsto dalla legge dei rispettivi ordinamenti giuridici, degli strumenti di reato, nella cui nozione rientrano i beni che sono usati o destinati a essere usati in relazione alla commissione di un reato, dei proventi di reato, consistenti nei beni derivati o conseguiti, direttamente o indirettamente, da una persona per effetto di una condotta criminale o il valore di tali beni (nozione tale quindi da ricomprendere e consentire anche il sequestro e la confisca di valore), nonché di beni, nozione in cui devono ricomprendersi denaro e ogni genere di beni mobili e immobili, materiali o immateriali, ivi compresi gli interessi sugli stessi (Art. 1).

L'ampiezza degli intenti perseguiti con l'Accordo è esplicitata nelle norme generali, laddove le Parti s'impegnano a prestarsi re-

ciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in relazione al compimento di molteplici atti.

In particolare l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, tra l'altro, la localizzazione e l'identificazione di persone e cose, la notificazione di atti giudiziari, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), l'espletamento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (articolo 2).

Coerentemente ai più moderni strumenti di cooperazione internazionale, l'Accordo prevede un temperamento del cosiddetto « principio della doppia incriminazione » e pertanto l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata, in generale, anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto. Tuttavia, il principio della doppia incriminazione rivivrà allorquando la richiesta di assistenza abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni e altri atti che, per la loro natura, incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose (articolo 3).

L'Accordo disciplina dettagliatamente quale debba essere la forma e il contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria (articolo 5) e stabilisce che la stessa debba essere trasmessa attraverso le autorità centrali appositamente designate dalle Parti contraenti (articolo 4), individuate nel Ministero della giu-

stizia, per l'Italia, e nel Procuratore generale e nel Ministero della giustizia, per la Nigeria.

Per l'esecuzione delle attività richieste si applica la *lex loci*; e invero le Parti si impegnano a collaborare, tempestivamente, in conformità alla legislazione dello Stato richiesto; tuttavia, al fine di assicurare che l'assunzione probatoria avvenga secondo modalità tali da consentirne la più ampia utilizzabilità processuale, è prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo le modalità procedurali particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta. È altresì prevista la possibilità che le persone indicate dalla Parte richiedente siano presenti all'esecuzione della richiesta, previa autorizzazione in tal senso da parte dello Stato richiesto, nei limiti in cui il proprio ordinamento giuridico lo consenta.

È inoltre espressamente disciplinata l'ipotesi in cui la persona nei cui confronti debba essere eseguita la domanda di assistenza giudiziaria invochi immunità, privilegi, diritti o incapacità in base all'ordinamento dello Stato richiedente o richiesto, prevedendo che la relativa decisione in merito sia assunta dallo Stato la cui normativa venga invocata (articolo 6).

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali (per esempio quando l'esecuzione è contraria alla legislazione dello Stato richiesto, quando l'esecuzione della richiesta può mettere in pericolo la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o provocare conseguenze contrarie ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, quando si procede per un reato politico - con esclusione dei reati di omicidio e tentato omicidio, di ogni altro reato contro la vita e la libertà delle persone, ovvero dei reati di terrorismo e di ogni altro reato non considerato politico ai sensi di trattati e altri accordi in-

ternazionali di cui entrambi gli Stati siano Parte - o per un reato militare), o quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi, quando l'assistenza è richiesta per un reato punito con pena vietata dall'ordinamento dello Stato richiesto (ad esempio la pena di morte ovvero trattamenti inumani o degradanti), nonché quando la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dallo Stato richiesto (cosiddetto principio del *ne bis in idem*).

È inoltre prevista la possibilità di rinviare l'esecuzione della domanda di assistenza nei casi in cui il compimento degli atti richiesti possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o di procedimenti penali in corso nello Stato (articolo 7).

III. PREVISIONI SPECIFICHE

Gli articoli da 8 a 18 disciplinano in maniera puntuale il compimento di singoli atti passibili di costituire oggetto di una richiesta di cooperazione.

In particolare ciascuno Stato farà quanto possibile per individuare persone indicate nella domanda di assistenza giudiziaria che si trovino presumibilmente sul proprio territorio (articolo 8).

Una disciplina di dettaglio è prevista per il contenuto della richiesta di notifica di citazioni e di documenti trasmessi dallo Stato richiedente nonché le modalità di esecuzione della stessa (articolo 9).

Gli articoli successivi contengono la disciplina dell'assunzione di prove testimoniali dinanzi alle autorità competenti dello Stato richiesto (articolo 10), ovvero dello Stato richiedente, a seguito della notifica della citazione a comparire eseguita dallo Stato richiesto (articolo 11), nonché delle garanzie

da prestare nei confronti delle persone che compaiono nello Stato richiedente a seguito della predetta citazione (articolo 12).

In particolare è disciplinato il cosiddetto « principio di specialità », in virtù del quale la persona comparsa nello Stato richiedente a seguito di notifica effettuata nello Stato richiesto a norma dell'articolo 11 non potrà essere sottoposta a indagini né a procedimenti, processi o misure privative della libertà personale in relazione a reati commessi prima di entrare nel territorio di detto Stato; inoltre non potrà essere obbligata a rendere dichiarazioni né a partecipare ad attività diverse da quelle indicate nella domanda di assistenza, salvo che lo Stato richiesto e la persona interessata lo consentano. Il paragrafo 2 del medesimo articolo disciplina le ipotesi di cosiddetta « purgazione » della specialità (articolo 12).

Le disposizioni successive mirano a risolvere le problematiche che possono verificarsi nelle ipotesi in cui la persona che deve partecipare all'atto richiesto sia detenuta ovvero sia impossibilitata a comparire volontariamente nel territorio dello Stato richiedente.

In particolare, in relazione alla prima ipotesi, è previsto il trasferimento temporaneo della persona detenuta, purché ciò non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto, e la persona trasferita sia trattenuta in stato di custodia nello Stato richiedente (articolo 13).

In relazione all'ipotesi di impossibilità a comparire volontariamente nello Stato richiedente, è prevista la possibilità di ricorrere alla videoconferenza (articolo 15), strumento utilizzabile non solo per consentire l'audizione di una persona, bensì anche per la partecipazione al processo dell'imputato, anche nei casi in cui il soggetto interessato sia detenuto. La norma prevede altresì le modalità di esecuzione della videoconferenza.

Al fine di assicurare il buon fine delle indagini e del corso della giustizia, entrambi gli Stati si impegnano ad adottare le misure

previste dai rispettivi ordinamenti per la protezione delle vittime, dei testimoni e delle altre parti del procedimento penale, in relazione all'assistenza richiesta (articolo 14).

Sono quindi disciplinate in modo specifico le attività di produzione di documenti, atti e cose (articolo 16) e le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede. Al fine di agevolare il sequestro e la confisca dei predetti beni, è previsto un ruolo attivo in capo all'Autorità centrale dello Stato che viene a conoscenza della presenza, nel proprio territorio, di proventi o beni pertinenti ad un reato commesso nell'altro Stato; è invero previsto un ruolo propulsivo della predetta Autorità, che provvederà ad informare l'Autorità centrale dell'altra parte, così stimolando l'invio di una richiesta di cooperazione a norma dell'Accordo, volta ad assicurare il sequestro o la confisca dei beni (articolo 17).

L'attività di assistenza giudiziaria potrà anche avere ad oggetto l'espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della parte richiesta. In tal caso non potranno essere opposti all'esecuzione della richiesta motivi di segreto bancario (articolo 18).

Altra forma di collaborazione prevista è quella relativa allo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte (articolo 20). È inoltre contemplata la possibilità di scambio di informazioni circa le leggi e le procedure vigenti nei due Paesi, sempre nell'ottica di facilitare l'applicazione dell'Accordo (articolo 21), nonché la trasmissione di sentenze e certificati penali (articolo 22).

Le domande e la relativa documentazione a sostegno dovranno essere tradotte in lingua inglese o italiana, a seconda del caso, e dovranno recare il timbro o sigillo ufficiale degli Stati (articolo 26).

I documenti e gli atti forniti non necessiteranno di alcuna certificazione o autentica e saranno ammissibili come prove nello Stato richiedente (articolo 23).

Le Parti contraenti si sono inoltre impegnate a rispettare il carattere di segretezza o di riservatezza della richiesta di assistenza giudiziaria e della relativa documentazione (articolo 24).

E' inoltre previsto un limite all'uso delle informazioni e delle prove fornite, che non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, senza il preventivo consenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto (articolo 27).

Infine sono presenti specifiche disposizioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l'esecuzione dell'attività di assistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l'esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a carico della Parte richiedente (articolo 25).

IV. PREVISIONI CONCLUSIVE

Le Parti contraenti hanno poi stabilito di concedersi assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali (articolo 19).

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione dell'Accordo verranno risolti attraverso contatti e consultazioni dirette tra le Autorità centrali. Qualora non venga raggiunto un accordo, la questione sarà risolta mediante consultazione diplomatica (articolo 28).

Nelle ultime tre disposizioni dell'Accordo (articoli 29, 30 e 31) sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare l'Accordo.

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre l'Accordo a procedura di ratifica in conformità alle proprie legislazioni. L'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della seconda delle due notifiche con

cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica (articolo 29).

L'Accordo potrà essere modificato in ogni momento per mutuo consenso degli Stati, e in tal caso le modifiche entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 29 prima menzionato (articolo 30).

L'Accordo ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi novanta giorni dalla data della predetta comunicazione (articolo 31).

C) ACCORDO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLE NIGERIA, FATTO A ROMA L'8 NOVEMBRE 2016;

Il Trattato in esame ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate.

La scelta di sottoscrivere una Convenzione bilaterale tra l'Italia e la Nigeria è stata dettata dalla considerazione che con la Nigeria mancava uno strumento internazionale in tale materia, circostanza aggravata dal fatto che la Nigeria non ha aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

L'Accordo in esame consente che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per ivi scontare la pena residua. La finalità è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole

scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.

Il Trattato, che si compone di 24 articoli, prevede che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, peraltro, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano (articolo 4).

La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti (articolo 6). L'articolo 3 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giustizia per il Governo della Repubblica Italiana e nell'Ufficio del Procuratore generale e nel Ministero della giustizia per la Nigeria.

L'Accordo detta una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati (articolo 7), alla lingua di redazione degli atti (articolo 8), alle spese (articolo 18), alla modalità di consegna della persona trasferita (articolo 11).

In relazione alle spese (articolo 18), è previsto le stesse siano sostenute dallo Stato di condanna, fino all'arrivo del condannato sul territorio dello Stato di esecuzione.

La durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di ese-

cuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata (articolo 12).

Le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva la possibilità anche per lo Stato di condanna di accordare la grazia, l'amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena (articolo 14). Lo Stato di condanna è invece l'unico che può decidere sulle domande di revisione della sentenza (articolo 13).

Sono, infine, contenute nel Trattato le disposizioni relative al transito (articolo 17), nonché le disposizioni « finali » aventi ad oggetto l'ambito di applicazione (articolo 20), la soluzione delle controversie (articolo 21) e le modalità per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale « rescissione » dell'Accordo stesso (articoli 22, 23 e 24).

Per quanto concerne tutte le tre intese oggetto del presente provvedimento, essendo state stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante « attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ».

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri conseguenti l'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria.

L'intendimento del Trattato è di rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione con particolare riferimento alla consegna ed al transito dei cittadini che sono ricercati dallo Stato richiedente.

Tale obiettivo viene conseguito mediante la conclusione del predetto accordo che stabilisce un'azione comune in materia di estradizione alla luce dell'importanza della lotta contro la criminalità organizzata, in cui a ciascuna Parte Contraente è data facoltà di poter richiedere l'extradizione dei propri cittadini per poter dare corso ad un procedimento penale od eseguire una condanna definitiva ovvero altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane ottocentoquarantanove (849) cittadini nigeriani, mentre non risulta ristretto in Nigeria alcun italiano.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'extradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli articoli 14 e 19 del Trattato, due (2) estradandi all'anno.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Nigeria (capitale Abuja) verso l'Italia è pari mediamente a € 395 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi

€ 395 (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. estradandi annuo) = € 790,00 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due unità per ciascun estradando ed una diaria di € 122,82 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 81,88 (122,82 - 40,94). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Nigeria, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal



Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $81,88 - 51,65 = € 30,23$;
- su tale quota di € 30,23 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 47,76, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 15,62;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 81,88 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 15,62, determinando un importo complessivo di € 97,50, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 97,50.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo per ciascun accompagnatore è di € 1.492,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 395,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 1.887,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 1.981,35.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di 4 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'extradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due estradizioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma - Abuja a/r: € 1.981,35;
- Spese di viaggio € 1.981,35 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue = € 7.925; (oneri valutati in cifra tonda)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 97,50 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 4 giorni di missione = € 1.560; (oneri valutati)



• Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 3 notti = € 1.560; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 7.925 + 1.560 + 1.560 = € 11.045 (oneri valutati).

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori; effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 7 e 8)

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 4.000,00 (oneri autorizzati)

Spese per trasferimento cose del detenuto (articolo 17)

Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'extradando (art. 17) sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € 10.000 (oneri valutati).

Si precisa che dal transito dell'extradando (art. 18) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.

Complessivamente il Trattato di estradizione tra Italia e Nigeria determina oneri annui quantificati in € 25.835.

RIEPILOGO TRATTATO ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta a € 25.835 annui a decorrere dal 2019. Di questi, € 21.835 hanno natura di oneri valutati ed € 4.000,00 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso alle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento cittadini (onere valutato)	€ 790,00
Spese viaggio accompagnatori	€ 7.925,00



(onere valutato)	
Spese missione accompagnatori	€ 1.560,00
(onere valutato)	
Spese pernottamento accompagnatori	€ 1.560,00
(onere valutato)	
Spese trasferimento cose	€ 10.000,00
(onere valutato)	
Spese traduzione atti	€ 4.000,00
(onere autorizzato)	

TOTALE	€ 25.835

Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Nigeria.

Scopo principale del presente Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale.

In particolare per le attività legate alla assistenza giudiziaria, si segnalano tra le altre:

- la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- la citazione di testimoni, periti e altre persone per la comparizione dinanzi alla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
- l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische;
- il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali;
- la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;

Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

E' possibile stimare le seguenti voci di spesa annue:

Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di 2 persone detenute

€ 650 (passaggio aereo a/r) x 2 (n. detenuti annuo) = € 1.300 (oneri valutati)



Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente e una diaria di € 122,82 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 81,88 (122,82 - 40,94). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Nigeria, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $81,88 - 51,65 = € 30,23$;

- su tale quota di € 30,23 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 47,76, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 15,62;

- si è proceduto a sommare la diaria di € 81,88 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 15,62, determinando un importo complessivo di € 97,50, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo. Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 97,50.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Trattandosi, in questo caso, di trasferimento temporaneo, dovranno essere conteggiate le seguenti tratte per gli accompagnatori: andata in business class e ritorno in economy; accompagnamento detenuto (riconsegna) in economy e ritorno in patria in business class:

- il costo del biglietto aereo per ciascun accompagnatore è pari a € 1.492,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 395,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 1.887,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto



ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 1.981,35. Cifra che va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna), per un totale di euro **3.962,70**.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, e considerata una missione di 4 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) missioni l'anno, l'onere sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma - Abuja a/r (prelievo e riconsegna): € 3.962,70;
- Spese di viaggio € 3.962,70 x 2 accompagnatori (2 x ogni detenuto) x 2 missioni annue = € **15.851**; (oneri valutati in cifra tonda)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 97,50 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 4 giorni di missione x 2 missioni = € **3.120**; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130 x 2 accompagnatori x 2 viaggi x 3 notti x 2 missioni = € **3.120**; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 15.850,80 + 3.120 + 3.120 = € **22.091** (oneri valutati)

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in € **4.000** (oneri autorizzati).

Spese per la comparizione di testimoni e periti

- Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Abuja-Roma)
€ 650 x 2 casi (comparizioni di testimoni o periti) € 1.300
(oneri valutati)
- Spese di soggiorno: (€ 130,00 x 4 notti x 2 testimoni o periti) € 1.040
(oneri valutati)
- Spese di vitto : (€ 60 x 5 giorni x 2 testimoni o periti) € 600
(oneri valutati)
- Spese per compensi periti: (comprehensive di onorari ed indennità):
€ 150 x 2 richieste x 2 esami x 5 giorni: € 3.000
(oneri autorizzati)

TOTALE € **5.940**

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradiizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.



Spese per la videoconferenza

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 8 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza.

Secondo le tariffe Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi africani ha un costo medio di € 400 ogni ora.

Ipotizzando un collegamento della durata media di tre ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo:

400 euro x 3 ore x 8 videoconferenze = € 9.600 (oneri autorizzati).

A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50% dei casi (4 casi) e un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere:

50 euro x 3 ore x 4 casi = € 600 (oneri autorizzati).

Spese per trasporto di cose collegate al reato

Per quanto attiene i costi per la consegna dei beni sequestrati (art. 17), nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € 10.000 (onere valutato).

Complessivamente l'onere annuo recato dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria è determinato in € 53.531

RIEPILOGO ACCORDO ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE

L'onere totale derivante dall'Accordo di assistenza giudiziaria ammonta a € 53.531 annui a decorrere dal 2019, di cui € 36.331 aventi natura di oneri valutati e € 17.200 aventi natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso alle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Spese viaggio trasferimento detenuto (onere valutato)	€ 1.300
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 15.851
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 3.120



Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 3.120
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000
Spese per la comparizione di testimoni e periti (onere valutato)	€ 2.940
Spese per compensi (onere autorizzato)	€ 3.000
Spese per interpreti (oneri autorizzati)	€ 600
Spese per le videoconferenze (onere autorizzato)	€ 9.600
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000,00

TOTALE	€ 53.531

Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Nigeria. Scopo principale del presente accordo è di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale, ritenendo, per l'appunto, che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo il quale stabilisca che nei confronti degli stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale, la stessa condanna possa essere eseguita nell'ambiente sociale di origine dei medesimi.

L'Accordo in questione ha per oggetto la quantificazione delle spese connesse al trasferimento, per via aerea, di detenuti italiani a causa di reati commessi nella Repubblica di Nigeria, consentendo loro di scontare la pena in Italia, e il trasferimento di detenuti nigeriani a causa di reati commessi nel territorio della Repubblica Italiana, consentendo loro di scontare la pena, ove sussistano le condizioni, in Nigeria.

Da notizie assunte presso i competenti Uffici, si evidenzia che attualmente non si trova alcun nostro connazionale ristretto presso strutture penitenziarie nigeriane; mentre si trovano ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 849 cittadini e cittadine nigeriane.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Nigeria (Articolo 4



Condizioni del trasferimento) – in conformità con quanto previsto dal Trattato – almeno 20 persone condannate l'anno.

Si rammenta che fra le condizioni necessarie per ottenere il trasferimento si elencano elementi imprescindibili tra i quali: la persona condannata sia cittadina dello Stato di esecuzione; la sentenza sia definitiva; la persona condannata acconsenta al trasferimento; lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione concordano sul trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 18, considerato che il passaggio aereo di sola andata dall'Italia in Nigeria (attuale capitale Abuja) è pari mediamente ad € 395 (tariffa Alitalia, classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei detenuti viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 20 detenuti

€ 395 (passaggio aereo sola andata) x 20 (n. detenuti max annuo) = € 7.900

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun detenuto trasferito temporaneamente e una diaria di € 122,82 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 81,88 (122,82 – 40,94). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Nigeria, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto $81,88 - 51,65 = € 30,23$;
- su tale quota di € 30,23 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 47,76, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 15,62;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 81,88 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 15,62, determinando un importo complessivo di € 97,50, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo. Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 97,50.



Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe economica, unitamente alla persona condannata, e il viaggio di ritorno in classe business.

Il costo del biglietto aereo per ciascun accompagnatore è di € 395,00 (prezzo viaggio di andata in economy class) ed € 1.492,00 (prezzo viaggio di ritorno in business class), per un totale pari a € 1.887,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 1.981,35.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun cittadino nigeriano da trasferire in Nigeria, una missione di 4 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per 20 trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma - Abuja a/r: € 1.981,35;
- Spese di viaggio € 1.981,35 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato da trasferire) x 20 missioni annue = € 79.254; (oneri valutati)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 97,50 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 20 missioni x 4 giorni di missione = € 15.600; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 20 missioni x 3 notti = € 15.600; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 79.254 + 15.600 + 15.600 = € 110.454 (oneri valutati)

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

2. Spese di traduzione degli atti e dei documenti

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in € 3.000,00 (oneri autorizzati).

Si precisa che dal transito del condannato da trasferire (art. 17) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.



Complessivamente l'onere annuo recato dall'Accordo sul trasferimento di persone condannate è determinato in € **121.354**

RIEPILOGO ACCORDO TRASFERIMENTO CONDANNATI

L'onere totale derivante dall'Accordo sul trasferimento delle persone condannate ammonta a € **121.354** annui a decorrere dal 2019, di cui € 118.354 aventi natura di oneri valutati ed € 3.000 aventi natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso alle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018 - 2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Spese viaggio trasferimento condannati (onere valutato)	€	7.900
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€	79.254
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€	15.600
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€	15.600
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€	3.000
TOTALE	€	121.354

RIEPILOGO COMPLESSIVO

L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei tre Trattati con la Nigeria, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2019, è pari a € 200.720, di cui € 176.520 per gli oneri valutati e ad euro 24.200 per gli oneri autorizzati.

Anno	2019	2020 e seguenti
Trattato di estradizione (oneri valutati)	21.835	21.835
Accordo di cooperazione giudiziaria penale (oneri valutati)	36.331	36.331
Accordo sul trasferimento delle persone condannate (oneri valutati)	118.354	118.354
Trattato di estradizione (oneri autorizzati)	4.000	4.000



Accordo di cooperazione giudiziaria penale (oneri autorizzati)	17.200	17.200
Accordo sul trasferimento delle persone condannate (oneri autorizzati)	3.000	3.000
TOTALE	200.720	200.720

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2017, n. 204 ha avuto esito:

POSITIVO

(INIZIALE)

Il Ragioniere Generale dello Stato

30 NOV. 2018



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

Parte I – Aspetti tecnico – normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'Accordo di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria risulta essere preordinato a promuovere una efficace collaborazione tra i due Paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale.

Si tratta, in particolare, di un Accordo in base al quale i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

L'Accordo è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 697 – 722 c.p.p. che regolano l'extradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

Deve evidenziarsi, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'extradizione la circostanza che il reato per il quale è richiesta l'extradizione sia un reato politico o, ancora, la circostanza che vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta in estradizione possa essere sottoposta ad un trattamento crudele, inumano o degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di estradizione.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, la Nigeria non è parte e né vi ha inteso aderire come Stato terzo.

L'Accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'estradizione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di estradizione.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 apparendo, dunque, in linea con i modelli di Accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono contemplati effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

Disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016

Parte I – Aspetti tecnico – normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria risulta essere preordinato a promuovere la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale, in materia di cooperazione giudiziaria penale.

In virtù di tale Accordo i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

L'Accordo è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729 c.p.p. che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di assistenza giudiziaria penale, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia: escludendosi, dunque, qualsivoglia "rilegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II – Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, però, il Governo della Nigeria non è parte né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

L'Accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea

con i modelli di Accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo né loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

Disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

Parte I - Aspetti tecnico - normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo in materia di trasferimento delle persone condannate è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere loro di scontare la pena comminata nel proprio Paese di origine.

In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri della Nigeria, potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure.

Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali il presente Trattato mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo quest'ultimo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella "pena nella pena" rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori dal proprio Paese di origine.

Tale strumento negoziale bilaterale appare in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 730 - 746 c.p.p. che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; legge 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate nonché dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il Trattato rispetta i principi costituzionali (artt. 10 e 27 Cost.). La ratifica del Trattato avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Il Trattato, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto del Trattato è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia.

Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario al quale non sono attribuite competenze in materia regolamentata.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia. Non pendono giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate apparendo, dunque, in linea con i modelli di Accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In ragione della natura dell'atto in esame non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione implicita di disposizioni dell'atto normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il presente Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, eccezion fatta per la ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* della presente legge, dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della presente legge, e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA**



Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria
qui di seguito denominati "le Parti",

Riconoscendo i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale di tutti gli Stati;

Desiderando rendere più efficace la cooperazione per la prevenzione e la soppressione della
criminalità concludendo un trattato di estradizione;

Affermando il loro rispetto per il sistema giuridico e le istituzioni giudiziarie dell'altra parte;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Obbligo di estradare

Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della
Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo
territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento
penale o di eseguire una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva o altro
provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

ARTICOLO 2

Reati che danno luogo all'estradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione può essere concessa quando:
 - a) la domanda di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e
il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi le Parti, con una pena detentiva di
almeno un anno;
 - b) la domanda di estradizione è formulata per eseguire una sentenza definitiva di
condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale



per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti e, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.

2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, non rileva se:
 - a) le rispettive leggi delle Parti pongono gli atti o omissioni che costituiscono il reato nella stessa categoria di reato o descrivono il reato con la stessa denominazione;
 - b) ai sensi delle leggi delle Parti gli elementi costitutivi del reato sono diversi, intendendosi che deve essere presa in considerazione l'interezza della condotta così come descritta dalla Parte richiedente.
3. Per reati in materia di tasse e imposte, di dazi doganali e di cambi esteri, l'extradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge della Parte richiedente.
4. L'extradizione è concessa anche se il reato oggetto della domanda è stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purché la legge della Parte richiesta consenta il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la domanda di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, la Parte richiesta può concedere l'extradizione per tutti gli altri reati.

ARTICOLO 3

Motivi di rifiuto obbligatori

L'extradizione non è concessa:

- a) se il reato per il quale è domandata è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un reato correlato a tale tipologia di reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:
 - 1) l'omicidio o il tentato omicidio;



- 2) ogni altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona;
- 3) i reati di terrorismo e i reati non considerati reati politici ai sensi di un trattato, convenzione o accordo internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti;
- b) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- c) se il reato per il quale l'extradizione è domandata potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte richiesta;
- d) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che, nella Parte richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'extradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o altre azioni o omissioni che violano i suoi diritti fondamentali come indicati all'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il fatto che il procedimento si sia svolto in assenza dell'imputato non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'extradizione, a condizione che la Parte richiedente fornisca la prova che all'imputato è stata data la possibilità di essere presente al procedimento ma non ha usufruito di questa opportunità;
- e) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti della Parte richiesta;
- f) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, è intervenuta nella Parte richiesta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
- g) se il reato per il quale è domandata l'extradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge della Parte richiesta;
- h) se la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta;



- i) se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'extradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero possa violare i principi fondamentali del suo ordinamento interno.

ARTICOLO 4

Motivi di rifiuto facoltativi

L'extradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

- a) se il reato per il quale l'extradizione è domandata è soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta conformemente al proprio ordinamento interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti della medesima Parte per lo stesso reato per cui l'extradizione è domandata;
- b) se la Parte richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'extradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

ARTICOLO 5

Estradizione del cittadino

1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'extradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie Autorità competenti al fine di instaurare un procedimento penale ai sensi del suo ordinamento interno. A tale scopo, la Parte richiedente fornisce gratuitamente alla Parte richiesta, per mezzo delle Autorità centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. La Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.



ARTICOLO 6**Presentazione della domanda di estradizione e Autorità centrali**

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità centrali designate dalle Parti contraenti trasmettono le domande di estradizione e comunicano direttamente tra loro.
2. Le Autorità centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia della Repubblica Federale di Nigeria.
3. Ciascuna Parte contraente comunica all'altra, per via diplomatica, i cambiamenti dell'Autorità centrale designata.

ARTICOLO 7**Domanda di estradizione e documenti necessari**

1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere, nel suo corpo o in atti allegati, quanto segue:
 - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
 - b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identità ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trova, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
 - c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'extradizione è domandata, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
 - e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte richiedente, quando il reato oggetto della domanda di estradizione è stato commesso fuori dal territorio di tale Parte.



2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata:
 - a) dalla copia debitamente autenticata dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente della Parte richiedente, quando la domanda ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
 - b) dalla copia debitamente autenticata della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.
3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono ufficialmente sottoscritti o sigillati dalle Autorità competenti della Parte richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO 8

Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte può domandare che siano fornite le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

ARTICOLO 9

Decisione

1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformità alle procedure previste dal suo ordinamento interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione.



2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati alla Parte richiedente.

ARTICOLO 10

Principio di specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non può essere perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena, né sottoposta a altro provvedimento restrittivo della libertà personale, nella Parte richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa, salvo che:
 - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno;
 - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio della Parte richiedente per cause di forza maggiore;
 - c) la Parte richiesta vi acconsente. In tale caso, la Parte richiesta, previa specifica domanda della Parte richiedente, può acconsentire che la persona estradata sia perseguita o che nei suoi confronti venga eseguita una pena inflittale per un reato diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda, in conformità alle condizioni ed ai limiti stabiliti dal presente Trattato. Al riguardo:
 - i. la Parte richiesta può domandare alla Parte richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7;
 - ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata può essere detenuta dalla Parte richiedente non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte della Parte richiesta, sempre che ciò sia consentito da quest'ultima Parte.



2. Salvo quanto disposto alla lettera c) del paragrafo precedente, la Parte richiedente può adottare le misure necessarie, previste dal suo ordinamento, per interrompere la prescrizione.
3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

ARTICOLO 11

Riestradizione ad uno Stato terzo

Salvo i casi previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non può consegnare a uno Stato terzo, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le è stata consegnata e che è domandata dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Al fine di valutare la domanda, lo Stato richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 12

Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza, la Parte richiedente può domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio è avanzata per iscritto attraverso le Autorità Centrali designate nel presente Trattato, o l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) ovvero altri canali convenuti da entrambe le Parti.
2. La domanda di arresto provvisorio è formulata per iscritto e contiene:
 - a) una descrizione della persona richiesta, nonché informazioni sulla sua nazionalità;
 - b) l'ubicazione della persona richiesta;
 - c) una descrizione sommaria del fatto, con indicazione del tempo e del luogo di commissione del reato;



- d) la descrizione delle leggi violate; una dichiarazione del fatto che nei confronti della persona richiesta è stato emesso un ordine di arresto o una sentenza di condanna;
 - e) una dichiarazione che la domanda di estradizione e la relativa documentazione a sostegno saranno trasmessi entro il termine specificato nel presente Trattato; e
 - f) la descrizione della pena che può essere inflitta o che è stata inflitta per il reato.
2. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte richiedente dell'esito della sua domanda.
 3. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale della Parte richiesta non riceve la formale domanda di estradizione.
 4. L'inefficacia dell'arresto provvisorio intervenuta ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'extradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato richiesto riceve la formale domanda di estradizione in conformità alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.

ARTICOLO 13

Domande di estradizione avanzate da più Stati

1. Se la Parte richiesta riceve da due o più Stati una domanda di estradizione per la stessa persona relativamente allo stesso reato o a reati diversi, essa determina a quale di tali Stati estradarla e comunica a detti Stati la sua decisione.
2. Nel determinare a quale Stato estradare la persona, la Parte richiesto valuta tutte le circostanze del caso, e in particolare:
 - a) se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravità dei reati;
 - b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
 - c) le date delle rispettive domande;
 - d) la nazionalità della persona richiesta;
 - e) il luogo abituale di residenza della persona;
 - f) se le richieste sono state presentate in virtù di un trattato di estradizione;



- g) gli interessi dei rispettivi Stati; e
- h) la nazionalità della vittima del reato.

ARTICOLO 14

Consegna della persona

1. Se la Parte richiesta concede l'extradizione, le Parti si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte richiedente è altresì informata della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'extradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui la Parte richiedente è informata che la domanda di estradizione è stata accolta.
3. Se, nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte richiedente non prende in consegna l'estradando, la Parte richiesta lo pone immediatamente in libertà e può rifiutare una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente nei suoi confronti e per lo stesso reato, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata ne informa l'altra Parte e le stesse concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte richiesta prima che sia concluso il procedimento penale o sia scontata la pena nella Parte richiedente, esso può essere nuovamente estradato sulla base di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente per lo stesso reato. In tale caso, la Parte richiedente non è tenuta a presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dalla Parte richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.



ARTICOLO 15**Consegna differita e consegna temporanea**

1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione di una pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte richiesta può consegnare la persona richiesta o differirne la consegna fino alla conclusione del procedimento o dell'esecuzione totale o parziale della pena inflitta. La Parte richiesta informa la Parte richiedente di un eventuale differimento.
2. Per quanto consentito dal proprio ordinamento, quando la persona indicata al paragrafo 1 del presente articolo è giudicata estradabile, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente al fine di consentirne il perseguimento secondo le condizioni concordate dalle Parti. La persona consegnata è tenuta in stato di detenzione nella Parte richiedente e una volta concluso il procedimento a suo carico è riconsegnata alla Parte richiesta. La persona riconsegnata alla Parte richiesta in seguito ad una consegna temporanea viene definitivamente consegnata alla Parte richiedente al fine di scontare eventuali pene inflittele, in conformità alle disposizioni del presente Trattato.
3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la vita o aggravarne lo stato. In tal caso la Parte richiesta presenta alla Parte richiedente un referto medico dettagliato rilasciato da una sua struttura sanitaria pubblica.

ARTICOLO 16**Procedura semplificata di estradizione**

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione acconsente ad essere estradata, l'estradizione può essere eseguita sulla base della sola domanda di arresto provvisorio



senza la necessità di presentare la documentazione di cui all'articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia la Parte richiesta può domandare le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per concedere l'extradizione.

2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa, con l'assistenza di un difensore, dinanzi ad un'Autorità competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto di avvalersi della protezione conferitale dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

ARTICOLO 17

Consegna di beni e di risorse finanziarie

1. Su domanda della Parte richiedente, la parte richiesto, in conformità al proprio ordinamento interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'extradizione, consegna tali cose alla Parte richiedente. Per le finalità del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente:
 - a) le cose o gli strumenti che sono stati utilizzati per commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova;
 - b) le cose che sono state rinvenute nella disponibilità della persona richiesta o che successivamente si è scoperto derivare dai proventi del reato;
 - c) le risorse finanziarie e monetarie che sono ragionevolmente ritenute costituire proventi del reato.
2. La consegna dei beni o delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'extradizione, sebbene già concessa, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. La Parte richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, può differire la consegna dei beni o delle risorse finanziarie sopra indicate fino alla



conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirle.

4. La consegna dei beni o delle risorse finanziarie di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali legittimi diritti o interessi della Parte richiesta o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce, senza oneri, alla Parte richiesta o al terzo i beni consegnati o le risorse finanziarie, non appena possibile dopo la conclusione del procedimento.

ARTICOLO 18

Transito

1. Quando una persona deve essere estradata dalla Parte richiesta attraverso il territorio di un altro Stato (di seguito denominato "Stato di transito"), la Parte richiedente domanda allo Stato di transito di consentire il transito di detta persona attraverso il suo territorio. La domanda è presentata attraverso le Autorità centrali, o, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL). La domanda non è prevista in caso di trasporto aereo se non è previsto atterraggio nel territorio dello Stato di transito.
2. Quando lo Stato di transito riceve una tale domanda, che contiene le informazioni del caso, esso la tratta ai sensi del proprio ordinamento.
3. Nel caso di un atterraggio non previsto, lo Stato di transito può, su richiesta del funzionario di scorta, trattenere la persona per novantasei (96) ore in attesa di ricevere la domanda di transito presentata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 19

Spese

1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla domanda di estradizione ed alle relative spese.



2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento della stessa in custodia fino alla consegna alla Parte richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni o delle risorse finanziarie indicate nell'articolo 17.
3. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e dei beni o delle risorse finanziarie sequestrate dalla Parte richiesta alla Parte richiedente, nonché le spese del transito di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 20

Informazioni successive

La Parte richiedente, su domanda della Parte richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della pena imposta sulla persona estradata o informazioni sull'extradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

ARTICOLO 21

Obblighi derivanti da convenzioni/trattati internazionali

Il presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti che derivano da convenzioni e trattati internazionali di cui esse siano parte.

ARTICOLO 22

Riservatezza

1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione nonché ogni altra informazione relativa alla estradizione medesima e acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.
2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o segretezza della documentazione o delle informazioni ricevute dall'altra Parte o ad essa fornite, quando vi è un'espressa domanda in tal senso proveniente dalla Parte interessata.



ARTICOLO 23**Soluzione delle controversie**

Le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sono risolte mediante consultazione per via diplomatica.

ARTICOLO 24**Entrata in vigore, ratifica e modifica**

1. Il presente Trattato entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte contraente comunica ufficialmente all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle sue procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato può essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti contraenti. Ogni modifica entra in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato si applica alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore e queste possono riferirsi a reati commessi prima o dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 25**Cessazione**

Ciascuna Parte contraente può recedere dal presente Trattato in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione di detta comunicazione. La cessazione dell'efficacia del presente Trattato non pregiudica i procedimenti estradizionali avviati prima della cessazione stessa.



IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO in due esemplari a ROMA, il giorno 8 del mese NOVEMBRE dell'anno 2016, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Federale della Nigeria



**EXTRADITION TREATY
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE
GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA**



The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria hereinafter referred to as "the Parties",

Recognising the principles of sovereign equality and territorial integrity of all States;

Desiring to make more effective their co-operation in the prevention and suppression of crime by concluding a treaty on extradition;

Affirming their respect for each other's legal system and judicial institutions;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Obligation to extradite

Each Party, in compliance with the provisions of this Treaty and upon request of the Requesting State, undertakes to extradite to the other any person who is on its territory and is wanted by the Requesting State for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final custodial sentence or any other measure restrictive of personal liberty issued against such person.

ARTICLE 2

Extraditable offences

1. For the purposes of this Treaty, extradition may be granted when:
 - a) the request for extradition is made to carry out criminal proceedings and the offence is punishable, pursuant to the laws of both States, with a custodial sentence of at least one year;
 - b) the request for extradition is made for executing a final custodial sentence or any other measure restricting personal liberty for an offence punishable pursuant to the laws of both States and, at the moment of submission of the request, a period of at least six months of the sentence or restriction remains to be served.



2. When determining whether an offence is punishable under the laws of both Parties, it shall not matter whether:
 - a. the laws of the Parties place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offence or describe the offence by the same terminology;
 - b. under the laws of the Parties the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the conduct as presented by the Requesting Party shall be taken into account.
3. In respect of offences relevant to taxes and duties, customs duties and foreign exchange, extradition shall not be refused only on the ground that the laws of the Requested State do not impose the same kind of taxes and duties or do not contain the same type of provisions in connection with taxes, duties, customs duties and foreign exchange as the laws of the Requesting State.
4. Extradition shall be granted also if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting State, provided that the laws of the Requested State allow the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.
5. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the laws of both Parties, and provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested State may grant extradition for all of those offences.

ARTICLE 3

Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted if:

- a) the offence for which extradition is requested is considered by the Requested State as a political offence or an offence related to such a category of offence. To this end the following shall not be considered as offences of a political nature:
 - 1) homicide or attempted homicide;
 - 2) any other offence against the life, physical well being or liberty of any person;



- 3) terrorism and any other criminal offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;
- b) the Requested State has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought for reasons of race, sex, religion, social condition, nationality or political opinion, or that person's position in the criminal proceedings may be prejudiced for any of those reasons;
- c) the offence for which extradition is requested could be punished by the Requesting State with a punishment prohibited by the laws of the Requested State;
- d) the Requested State has substantial grounds for believing that, in the Requesting State, the person sought has been or will be subjected, for the offence for which extradition is requested, to proceedings which do not ensure the respect of basic defence rights, or to a cruel, inhuman, degrading treatment or to any other act or omission infringing his fundamental rights as contained in article 14 of the International Convention on Civil and political Rights. The fact that the proceedings were in absence of the defendant shall not, on its own, constitute a reason for refusal of the extradition, provided that the Requesting State shows evidence that the defendant was given an opportunity to attend the proceedings in person but did not utilise such opportunity;
- e) in respect to the offence for which extradition is requested, the person sought has already been tried with a final judgment by the competent Authorities of the Requested State;
- f) in respect to the offence for which extradition is requested, there has been in the Requested State an amnesty, a general pardon of sentence or an individual pardon or if it has become statute barred or if there is any other cause for the extinction of the offence or of the sentence;
- g) the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the laws of the Requested State;
- h) the Requested State has granted political asylum to the person sought;



- i) the Requested State deems that granting extradition could jeopardize its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or violates the fundamental principles of its domestic law.

ARTICLE 4

Optional Grounds for Refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

- a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested State in accordance with its domestic law and the person sought is being prosecuted or is going to be prosecuted by the competent Authorities of that State for the same offence for which extradition is requested;
- b) the Requested State, while taking into consideration the seriousness of the offence and interests of the Requesting State, considers that the extradition would not be compatible with humanitarian considerations in view of the age, health conditions or other type of personal circumstances of the person sought.

ARTICLE 5

Extradition of Nationals

1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.
2. In case of refusal of the extradition and upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall submit the case to its competent Authorities with a view to start against the person sought criminal proceedings under its domestic law. For this purpose, the Requesting State, through the Central Authorities indicated in Article 6 below, shall provide, free of charge, the Requested State with evidence, documents and any other useful material in its possession.
3. The Requested State shall communicate promptly to the Requesting State the action taken on the request and the outcome of the proceedings.



ARTICLE 6**Submission of the Request for Extradition and Central Authorities**

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Contracting Parties shall transmit the request for extradition and communicate directly between them.
2. The Central Authorities are the Ministry of Justice of the Republic of Italy and the Attorney-General of the Federation and Minister of Justice of the Federal Republic of Nigeria.
3. Each Contracting Party shall communicate with the other, through diplomatic channel, any change of the designated Central Authority.

ARTICLE 7**Request for Extradition and Required Documents**

1. The request for extradition shall be made in writing and contain, therein or in documents attached thereto, the following:
 - a) the indication of the Requesting Authority;
 - b) the name, date of birth, sex, nationality, occupation, domicile or residence of the person sought, the details of his/her identity document, and any other information that may help to determine that person's identity or to determine his/her location and, if available, that person's police identification data, photographs and fingerprints;
 - c) a statement of the facts constituting the offence for which extradition is requested, indicating the date and place of its commission and its legal classification;
 - d) the text of the relevant provisions of the applicable laws, including the provisions on the conditions for prosecuting, on the statute of limitations and on the sentence that can be imposed;
 - e) the legal provisions conferring jurisdiction on the Requesting State, if the offence for which extradition is requested was committed outside of the territory of that State.



2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article, the request for extradition shall be accompanied by:
 - a) a duly authenticated copy of the warrant of arrest issued by the competent Authority of the Requesting State when the request is aimed at carrying out criminal proceedings;
 - b) a duly authenticated copy of the applicable judgment and the indication of the sentence already served when the request is aimed at executing a conviction against the person sought.
3. The request for extradition and relevant supporting documents submitted by the Requesting State pursuant to paragraphs 1 and 2 above shall be officially signed or sealed by the competent Authorities of the Requesting State and accompanied by their translation into the language of the Requested State.

ARTICLE 8

Additional Information

1. If the information provided by the Requesting State in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested State to reach a decision under this Treaty, such latter State may request that the necessary additional information be submitted within forty-five days.
2. Failure to submit the additional information within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article amounts to renouncing the request for extradition. However, the Requesting State shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person and for the same offence.

ARTICLE 9

Decision

1. The Requested State shall decide on the request for extradition in compliance with the procedures provided for in its domestic law and shall inform promptly the Requesting State of its decision.



2. If the Requested State refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting State.

ARTICLE 10

Rule of Speciality

1. The person extradited in compliance with this Treaty shall not be prosecuted, tried, detained for the purpose of executing a sentence in the Requesting State, nor subjected to any other measure restricting personal liberty, for any offence committed before being surrendered and different from the one for which extradition is granted, unless:
 - a) the person extradited, after having left the territory of the Requesting State, voluntarily returns to it;
 - b) the person extradited does not leave the territory of the Requesting State within forty-five days after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which the said person fails to leave the Requesting State for reasons beyond his/her control;
 - c) the Requested State consents to it. In this case, the Requested State, upon specific request by the Requesting State, may agree to prosecute the person extradited or execute a sentence against him/her for an offence different from that for which the request for extradition had been made, in compliance with the conditions and restrictions set by this Treaty. In this respect:
 - I) the Requested State may ask the Requesting State to transmit the documents and information indicated in Article 7;
 - II) while awaiting the decision on the request made, the person extradited may be kept in detention by the Requesting State for a maximum of forty-five days from the receipt of the request by the Requested State, provided that this is authorised by this Requested State.
2. Except as provided for in letter c) of the paragraph above, the Requesting State may adopt any measure necessary, under its laws, to interrupt the period of limitation.



3. Where there is an amendment to the charge during the proceedings, the person extradited may be prosecuted for the new offence, provided that extradition is permitted under this Treaty for the said offence.

ARTICLE 11

Re-extradition to a Third State

Except in the cases provided for in paragraph 1, a) and b) of Article 10, the Requesting State cannot surrender to a third State, without the consent of the Requested State, the person that has been surrendered to it and is requested by the third State for offences committed before such surrender. To enable it consider the request, the Requested State may ask for the submission of the documents and information indicated in Article 7.

ARTICLE 12

Provisional Arrest

1. In cases of urgency, the Requesting State may request for the provisional arrest of the person sought before the presentation of the request for extradition. The request for provisional arrest shall be made in writing through the Central Authorities designated in this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by both Parties.
2. The application for provisional arrest shall be in writing and shall contain a:
 - (a) description of the person sought, including information concerning the person's nationality;
 - (b) location of the person sought;
 - (c) brief statement of the facts of the case, including the time and place of the commission of the offence;
 - (d) description of the laws violated; a statement of the existence of a warrant of arrest or judgment or conviction against the person sought;
 - (e) statement that a request for extradition and supporting documents for the person sought will follow within the period of time specified in this Treaty; and



- (f) description of the punishment that can be imposed or has been imposed for the offence.
2. Once the request for provisional arrest is received, the Requested State shall take the measures necessary to ensure the custody of the person sought and shall promptly inform the Requesting State of the outcome of its request.
 3. Provisional arrest and any coercive measure that might have been imposed shall become ineffective if, within sixty days after the arrest of the person sought, the Central Authority of the Requested State does not receive the formal request for extradition.
 4. A provisional arrest which becomes ineffective pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the extradition of the person sought if the Requested State subsequently receives the formal request for extradition in compliance with the conditions and restrictions of this Treaty.

ARTICLE 13

Requests for Extradition made by Several States

1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person either for the same offence or different offences, the Requested State shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify those States of its decision.
2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested State shall have regard to all the relevant circumstances and, in particular, to:
 - (a) if the requests relate to different offences, the relative seriousness of those offences;
 - (b) the time and place of commission of each offence;
 - (c) the respective dates of the requests;
 - (d) the nationality of the person sought;
 - (e) the ordinary place of residence of the person;
 - (f) whether the requests were made pursuant to an extradition treaty;
 - (g) the interests of the respective States; and
 - (h) the nationality of the victim.



ARTICLE 14**Surrender of the Person**

1. Where the Requested State grants the request for extradition, the Parties shall promptly agree on the time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting Party shall also be informed of the duration of the detention of the person sought to be extradited.
2. The time limit for surrendering the person sought shall be forty days from the date on which the Requesting State is informed that the request for extradition has been granted.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting State does not take over the person to be extradited, the Requesting State shall immediately release him from custody and may refuse a new request for extradition made by the Requesting State for that person for the same offence, except as otherwise provided for in paragraph 4 of this Article.
4. If one of the Parties fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the Party concerned shall inform the other Party and they shall agree together upon a new date for surrender. The provisions indicated in paragraph 3 of this Article shall continue to apply.
5. Where the person to be extradited escapes back to the Requested State before the criminal proceedings are concluded or the sentence is served in the Requesting State, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting State for the same offence. In such a case, the Requesting State shall not be required to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.
6. The time spent in custody, even under house-arrest, between the date of arrest and the date of surrender, shall be counted by the Requesting State for the purposes of pre-trial custody within the criminal proceedings or of the sentence to be served in the cases provided for in Article 2, paragraph 1.



ARTICLE 15**Postponement and Temporary Surrender**

1. Where the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested State for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested State may surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceedings or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested State shall inform the Requesting State of any postponement.
2. To the extent permitted by its laws, where a person referred to in paragraph 1 of this Article has been found extraditable, the Requested State may temporarily surrender the person sought for the purposes of prosecution to the Requesting State in accordance with conditions to be determined between the Parties. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting State and shall be returned to the Requested State after the conclusion of the proceedings against him or her. A person who is returned to the Requested State following a temporary surrender shall be finally surrendered to the Requesting State to serve any sentence imposed, in accordance with the provision of this Treaty.
3. In addition to the case provided for in paragraph 1 of this Article, surrender may be postponed when the transfer, due to the state of health of the person sought, may endanger his/her life or worsen such state. In such a case the Requested State shall submit to the Requesting State a detailed medical report made by one of its public health institutions.

ARTICLE 16**Simplified Extradition Procedure**

1. Where the person whose extradition is requested consents to being so extradited, then the extradition may be undertaken on the sole basis of the request for provisional arrest without it being necessary to submit the documents indicated in Article 7 of this Treaty. The Requested State may however request any further information it deems necessary to grant the extradition.



2. The declaration of consent by the person sought shall be valid if made, with the assistance of a defence counsel, before a competent Authority of the Requested State, who has the obligation to inform the person sought of the right to avail himself/herself of a formal extradition procedure, of the right to protection conferred by the principle of speciality and of the irrevocability of such declaration.
3. The declaration shall be reported in a legal record in which it is acknowledged that the conditions for its validity have been complied with.

ARTICLE 17

Surrender of items, funds

1. Upon request of the Requesting State, the Requested State shall, in compliance with its domestic law, seize the items found on its territory and which the person sought has at his disposal and, when extradition is granted, shall surrender those items to the Requesting State. For the purposes of this Article the following items are subject to seizure and subsequent surrender to the Requesting State:
 - a) the items or instruments used to commit the offence and which may serve as evidence;
 - b) the items that have been found to be at the disposal of the person sought or have been discovered later to be derived from the proceeds of the offence;
 - c) funds and monies reasonably suspected to be proceeds of the offence.
2. The surrender of the items or funds indicated in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.
3. The Requested State may, for the purpose of carrying out any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned items or funds until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting State undertakes to return them.
4. The surrender of the above mentioned items or funds indicated in this Article shall not prejudice any legitimate rights or interests over those items or funds by the Requested State or any third party. Where these rights or interests exist, the Requesting State shall



return free of charge to the Requested State or third party the surrendered items or funds, as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 18

Transit

1. Where a person is to be extradited from the Requested State through the territory of another State (hereinafter called the "State of transit") the Requesting State shall request the State of transit to permit the transit of that person through its territory. Such a request shall be submitted through the Central Authorities, or in urgent cases, through the International Criminal Police Organization (INTERPOL). This does not apply where air transport is used and no landing in the territory of the State of transit is scheduled.
2. Upon receipt of such request, which shall contain relevant information, the State of transit may deal with this request pursuant to its own laws.
3. In the event of an unscheduled landing, the State of transit may, at the request of the escorting officer, hold the person in custody for ninety-six (96) hours, pending receipt of the transit request to be made in accordance with paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 19

Expenses

1. The Requested State shall take all necessary measures relevant to the procedure originated by the request for extradition and bear the relevant expenses.
2. The Requested State shall bear the expenses incurred in its territory in arresting the person sought and maintaining said person in custody until the surrender to the Requesting State, as well as the expenses associated with the seizure and keeping of the items or funds referred to in Article 17.
3. The Requesting State shall bear the expenses incurred in transporting the person extradited and any item or funds seized from the Requested State to the Requesting State, as well as the expenses of the transit indicated in Article 18.



ARTICLE 20

Subsequent Information

The Requesting State, upon request by the Requested State, shall provide promptly to the Requested State information on the proceedings or execution of the sentence imposed on the person extradited or information on the extradition of said person to a third State.

ARTICLE 21

Obligations under International Conventions/Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of both Parties arising from International Conventions/Treaties to which they are Parties.

ARTICLE 22

Confidentiality

1. The Parties agree to keep the documents and any information used in the extradition procedure, as well as any other information relevant to that extradition and acquired after the surrender of the person extradited.
2. Each Party undertakes to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents or information received from or given to the other Party when there is an explicit request to do so by the Party concerned.

ARTICLE 23

Settlement of Disputes

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation through diplomatic channels.



ARTICLE 24**Entry into Force, Ratification and Amendment**

1. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which each Contracting Party officially communicates to the other, through diplomatic channels, that its respective internal procedures of ratification has been completed.
2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any such amendment will enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.
3. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, and such request may be in respect of criminal offences committed before or after the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 25**Termination**

Either Contracting Party may withdraw from this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective six months after the date of the receipt of said notice. Termination of the effectiveness of this Treaty shall not affect extradition proceedings commenced prior to the termination.



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in two originals at ROME on this 8 day
of NOVEMBER (month) 2016 (year), in the Italian and English languages,
both texts being equally authentic.

In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Italy



For the Government of the
Federal Republic of Nigeria



**ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA
IN MATERIA PENALE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA**



PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria, di seguito denominati "le Parti",

DESIDEROSI di promuovere un'efficace collaborazione tra i loro due Paesi al fine di prevenire la criminalità sulla base del mutuo rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio,

CONSIDERANDO che tale scopo può essere conseguito attraverso la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisce le norme in materia di assistenza giudiziaria in materia penale,

RICONOSCENDO la necessità di favorire la più ampia misura di mutua assistenza nella notifica di citazioni, l'esecuzione di mandati ed altri documenti giudiziari e in materia di prove,

DECISI a migliorare l'efficienza di entrambi i Paesi nell'attività di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati, compresi i reati collegati al terrorismo, e di individuazione, sequestro conservativo, sequestro e confisca di beni per il finanziamento del terrorismo, ed anche i proventi e gli strumenti di reato, attraverso la cooperazione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1**Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo:
 - a) "materia penale" indica indagini, inchieste, processi o altri procedimenti connessi ad un reato istituito dal Parlamento o dagli organi legislativi delle Parti.
 - b) "strumenti di reato" indica i beni che sono usati o destinati ad essere usati in relazione alla commissione di un reato.
 - c) "proventi di reato" indica i beni derivati o conseguiti, direttamente o indirettamente, da una persona per effetto di una condotta criminale, o il valore di tali beni.
 - d) "beni" indica denaro ed ogni genere di beni mobili o immobili, materiali o immateriali e comprende gli interessi sugli stessi.



ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia misura di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
2. L'assistenza comprende:
 - a) la localizzazione, l'identificazione di persone e cose;
 - b) la notificazione di documenti e atti relativi a procedimenti penali;
 - c) la citazione di testimoni, vittime, imputati in procedimenti penali e di periti per la loro comparso volontaria davanti alle autorità competenti dello Stato richiedente;
 - d) il ricevere e fornire documenti, atti e mezzi di prova;
 - e) l'effettuazione e trasmissione di perizie;
 - f) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;
 - g) l'effettuazione di interrogatori;
 - h) il trasferimento di detenuti per assumerne la testimonianza o per farli partecipare ad altre attività processuali;
 - i) lo svolgere ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o cose;
 - j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamento di beni e sequestri;
 - k) la confisca di proventi di reato e di cose collegate al reato;
 - l) la comunicazione degli esiti di procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni dal casellario giudiziario;
 - m) lo scambio di informazioni sull'ordinamento giuridico;
 - n) ogni altra forma di assistenza non contraria alla legge dello Stato richiesto.
3. Il presente Accordo non si applica a:
 - a) l'esecuzione di mandati di arresto e di altre misure restrittive della libertà personale;
 - b) l'estradizione di persone;
 - c) l'esecuzione di sentenze penali emesse nello Stato richiedente;
 - d) il trasferimento di persone condannate per scontare la loro pena.
4. Il presente Accordo si applica esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria tra le Parti.



ARTICOLO 3**Doppia incriminabilità**

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per cui è domandata non costituisce reato nello Stato richiesto.
2. Tuttavia, quando la domanda di assistenza riguarda l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altre attività che pregiudicano i diritti fondamentali della persona o che sono invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solamente se il fatto per cui è domandata è considerato reato anche dalla legge dello Stato richiesto.

ARTICOLO 4**Autorità Centrali**

1. Le Autorità centrali designate trasmettono e ricevono le domande ai sensi del presente Accordo.
2. L'Autorità centrale della Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia e quella della Repubblica Federale della Nigeria è il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, ogni cambiamento della sua Autorità centrale designata.

ARTICOLO 5**Contenuto della domanda**

1. La domanda di assistenza è formulata per iscritto e riporta la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle proprie leggi.
2. In tutti i casi la domanda di assistenza deve indicare:
 - a) l'autorità competente che conduce le indagini, il procedimento o la procedura cui si riferisce la domanda;
 - b) una descrizione dei fatti della causa, compreso il tempo e il luogo di commissione del reato, gli eventuali danni da questo causati, e la loro denominazione giuridica;
 - c) le disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e la pena prevista;
 - d) lo scopo della domanda e la descrizione dell'assistenza domandata;
 - e) il grado di riservatezza richiesto ed il motivo dello stesso;
 - f) il termine entro il quale dovrebbe essere eseguita la domanda, in casi di provata urgenza;



- g) le persone autorizzate ad essere presenti all'esecuzione della domanda, in conformità al successivo articolo 6, paragrafo 3;
 - h) informazioni sulle indennità e rimborsi previsti per la persona citata a comparire nello Stato richiedente a fini di assunzione di prove, in conformità al successivo articolo 10, paragrafo 3;
 - i) ogni informazione necessaria per assunzione di prove in videoconferenza, in conformità al successivo articolo 15, paragrafo 5.
3. La domanda di assistenza deve indicare anche le seguenti informazioni:
- a) l'identità dei soggetti indagati o perseguiti;
 - b) l'identità dei soggetti da identificare o trovare e il luogo in cui questi possano trovarsi;
 - c) l'identità e la residenza della persona nei cui confronti deve essere effettuata la notificazione e la sua posizione rispetto al procedimento, nonché le modalità di effettuazione della notificazione;
 - d) l'identità e la residenza della persona che deve testimoniare o rendere altre dichiarazioni;
 - e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o dell'oggetto da ispezionare o esaminare;
 - f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione delle cose da sequestrare o confiscare;
 - g) eventuali procedure speciali richieste per dare esecuzione alla domanda e i motivi delle stesse;
 - h) eventuali necessità di riservatezza;
 - i) ogni altra informazione che può agevolare l'esecuzione della domanda.
4. Se lo Stato richiesto ritiene che il contenuto della domanda non è sufficiente a soddisfare i requisiti del presente Accordo, può richiedere informazioni supplementari.
5. La domanda di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità centrali, può essere trasmessa attraverso ogni mezzo veloce di comunicazione, compresi telex, fax e e-mail. In tali casi, la domanda formale deve arrivare entro i novanta giorni successivi.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1. Lo Stato richiesto dà pronta esecuzione alla domanda in conformità alle proprie leggi e procedure.
2. Lo Stato richiesto rispetta le formalità e le procedure espressamente indicati dallo Stato richiedente salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo e altresì a



condizione che tali modalità e procedure non siano contrarie all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.

3. Lo Stato richiesto può, purché ciò non sia contrario al suo ordinamento giuridico, autorizzare le persone specificate nella domanda di assistenza giudiziaria ad esser presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente della data e del luogo di esecuzione della domanda di assistenza.

4. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente dell'esito dell'esecuzione della domanda. Quando l'assistenza domandata non può essere fornita, lo Stato richiesto ne comunica immediatamente i motivi allo Stato richiedente.

5. Quando la persona, nei cui confronti deve essere eseguita la domanda di assistenza giudiziaria, invoca immunità, privilegi, diritti o incapacità in conformità alle leggi ed alle procedure dello Stato richiesto, la questione è decisa dall'Autorità competente dello Stato richiesto e comunicata allo Stato richiedente. Se la persona invoca immunità, privilegi o incapacità in conformità alle leggi dello Stato richiedente, ciò è comunicato attraverso le Autorità centrali affinché l'Autorità competente dello Stato richiedente possa decidere in merito.

ARTICOLO 7

Rifiuto o rinvio dell'assistenza

1. Lo Stato richiesto può rifiutare, interamente o in parte, l'assistenza domandata quando:

- a) l'esecuzione della domanda è contraria all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto;
- b) l'esecuzione della domanda può mettere in pericolo la sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o provocare conseguenze contrarie ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico;
- c) la domanda riguarda un reato di natura politica o un reato collegato ad un reato politico. A tal fine non sono considerati reati politici:
 - i. omicidio o tentato omicidio;
 - ii. ogni altro reato contro la vita, il benessere fisico o la libertà di una persona;
 - iii. terrorismo e ogni altro reato non considerato politico ai sensi di trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambi gli Stati siano parti;
- d) la domanda riguarda un reato esclusivamente militare;
- e) il reato per cui la domanda è formulata è punito nello Stato richiesto con una pena di una tipologia vietata dall'ordinamento giuridico dello Stato richiesto;



- f) la domanda è formulata per indagare, perseguire, punire o promuovere altri tipi di azioni contro una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero è motivata da pregiudizi legati a tali aspetti;
 - g) l'assistenza giudiziaria è domandata per procedimenti penali in corso o sentenze definitive nei confronti della stessa persona e per lo stesso reato indicato nella domanda di assistenza giudiziaria.
2. Lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della domanda di assistenza se l'esecuzione interferirebbe con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto.
 3. Prima di rifiutare una domanda o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato richiesto può valutare se concedere l'assistenza. Le Autorità centrali di ciascuno Stato a tal fine si consultano tra loro e, se lo Stato richiedente accetta tale assistenza condizionata, la richiesta è eseguita secondo le modalità concordate.
 4. Quando lo Stato richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria comunica allo Stato richiedente i motivi del rifiuto o del rinvio.

ARTICOLO 8

Ricerca di persone

In conformità alle disposizioni del presente Accordo, lo Stato richiesto fa tutto quanto possibile per individuare le persone indicate nella domanda di assistenza giudiziaria che si trovano presumibilmente nel suo territorio.

ARTICOLO 9

Citazioni e notificazione di documenti

1. Lo Stato richiesto notifica le citazioni e i documenti inviati dallo Stato richiedente in conformità alle proprie leggi.
2. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente una relazione di notificazione su cui compare la firma o il timbro dell'autorità che ha effettuato la notificazione e che riporta data, tempo, luogo e modalità della consegna, nonché la persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notificazione non è effettuata, lo Stato richiesto ne informa prontamente lo Stato richiedente e ne comunica le ragioni.
3. Le domande di notificazione di citazioni a comparire davanti all'autorità giudiziaria sono formulate allo Stato richiesto entro i termini indicati nell'articolo 11, paragrafo 2.
4. Lo Stato richiesto effettua la notificazione dei documenti in conformità alle proprie leggi. I documenti da notificare devono essere redatti nelle lingue inglese e italiana. Quando i documenti non sono redatti nella lingua dello Stato richiesto o non sono accompagnati da una traduzione ufficiale possono essere notificati al destinatario se questo è disposto ad accettarli.



5. La domanda di notificazione contiene l'indirizzo abituale del destinatario e la natura del documento da notificargli. Se l'indirizzo fornito nella domanda di notificazione è incompleto o sconosciuto, l'Autorità centrale, in conformità alle proprie leggi, adotta tutte le misure necessarie per accertare l'esatto indirizzo.
6. La citazione e i documenti notificati non devono essere accompagnati da alcuna comminatoria di misure sanzionatorie in caso di mancata comparizione.

ARTICOLO 10

Assunzione di prove nello Stato richiesto

1. Lo Stato richiesto, in conformità alle proprie leggi, ottiene dichiarazioni da testimoni, vittime, indagati o imputati, periti o altre persone e ottiene altresì atti, documenti, e ogni altra prova indicata nella domanda di assistenza giudiziaria, che devono essere trasmesse allo Stato richiedente.
2. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente sulla data e luogo in cui effettuare l'assunzione di prove. Se necessario, le Autorità centrali si consultano tra loro per fissare una data conveniente per entrambe le Parti.
3. Le persone citate ad effettuare dichiarazioni possono rifiutare di farlo se la legge dello Stato richiesto o dello Stato richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato richiesto indica tale fatto espressamente nella domanda di assistenza.
4. Lo Stato richiesto consente la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni se ciò è previsto dalle leggi dello Stato richiedente e non è contrario alle leggi dello Stato richiesto.
5. I documenti e il materiale probatorio indicati dalla persona citata a rendere dichiarazioni possono essere ottenuti e sono ammissibili come prove nello Stato richiedente in conformità alle leggi dello Stato richiedente.

ARTICOLO 11

Assunzione di prove nello Stato richiedente

1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, cita una persona a comparire davanti all'Autorità competente nel territorio dello Stato richiedente per essere interrogata, rendere testimonianza o rendere altre dichiarazioni, o per essere sentita in qualità di perito o per lo svolgimento di altre attività processuali. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente riguardo la disponibilità della persona in oggetto.
2. Lo Stato richiedente trasmette allo Stato richiesto la domanda di citazione a comparire davanti ad un'Autorità del territorio dello Stato richiedente almeno novanta giorni prima della data fissata per la comparizione, salvo che lo Stato richiedente abbia accettato un termine inferiore in casi urgenti.
3. Lo Stato richiedente indica nella domanda l'ammontare di eventuali indennità e rimborsi spese cui ha diritto la persona citata, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera h).



ARTICOLO 12**Garanzie e principio di specialità**

1. La persona che è presente nel territorio dello Stato richiedente a norma dell'articolo 11:
 - a) non deve essere oggetto di indagini da parte dello Stato richiedente, né essere sottoposta a procedimento, giudizio o a misure privative della libertà personale in relazione a reati commessi prima di entrare nel territorio di detto Stato;
 - b) non deve essere obbligata a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare ad attività relative ad un procedimento diverso da quello indicato nella domanda di assistenza salvo che lo Stato richiesto e la persona interessata lo consentano.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona cui fa riferimento:
 - a) non lascia il territorio dello Stato richiedente entro trenta giorni dal momento in cui questa è informata ufficialmente del fatto che la sua presenza non è più necessaria. Detto termine non comprende il periodo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente per motivi indipendenti dalla sua volontà;
 - b) dopo aver lasciato il territorio dello Stato richiedente, vi fa volontariamente ritorno.
3. La persona che non compare in seguito ad una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Accordo, o che rifiuta di rendere dichiarazioni o di partecipare ad altre attività processuali a norma degli articoli 10 o 11 del presente Accordo, non può essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o di privazione della libertà personale, ivi compresa l'accompagnamento coattivo davanti al giudice, per effetto della mancata comparizione o del rifiuto a comparire. Su domanda, possono essere applicate altre sanzioni di natura diversa previste dalle leggi dello Stato richiesto in circostanze analoghe.
4. Il testimone o il perito che è sentito in conformità agli articoli 10 e 11 è comunque responsabile del contenuto della sua dichiarazione o perizia o di ogni altra condotta commessa durante la sua comparizione davanti al giudice, che è considerata reato in conformità alle leggi sia dello Stato richiesto che dello Stato richiedente, nell'ambito della giurisdizione che a ciascuno di tali Stati compete in relazione al reato in questione.

ARTICOLO 13**Trasferimento temporaneo di detenuti**

1. Quando, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, non è possibile procedere a videoconferenza, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, può trasferire temporaneamente nello Stato richiesto una persona detenuta nel suo territorio al fine di consentirle di comparire davanti ad un'Autorità competente per essere interrogata, rendere



testimonianza o dichiarazioni, ovvero partecipare ad altre attività processuali, purché la stessa vi acconsenta e le Autorità centrali di entrambe le Parti siano d'accordo.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere effettuato purché:

- a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto, in cui detta persona debba partecipare;
- b) la persona trasferita sia trattenuta in stato di custodia da parte dello Stato richiedente.

3. Il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato richiedente è calcolato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato richiesto.

4. Quando diviene necessario eseguire un trasferimento temporaneo del detenuto attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato richiedente presenta all'Autorità competente dello Stato terzo una domanda di transito e comunica prontamente allo Stato richiesto l'esito di tale domanda assieme al relativo documento.

5. Lo Stato richiedente restituisce immediatamente la persona trasferita allo Stato richiesto al termine delle attività indicate al paragrafo 1 del presente articolo ovvero alla scadenza di ogni altro termine specificamente convenuto dalle Autorità centrali di entrambi gli Stati.

6. Alla persona temporaneamente trasferita in conformità al presente articolo sono accordate, ove applicabili, le garanzie indicate all'articolo 12.

7. Lo Stato richiedente non può rifiutare di restituire una persona trasferita sulla base della nazionalità.

ARTICOLO 14

Protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale

Al fine di assicurare il buon esito delle indagini e del corso della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste dalle proprie leggi per la protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale con riferimento ai reati ed all'assistenza richiesta.

ARTICOLO 15

Audizione in videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere sentita come testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato richiedente, tale Stato può chiedere che tale audizione si svolga mediante videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se la persona è impossibilitata a comparire volontariamente nel suo territorio.

2. L'audizione mediante videoconferenza può essere richiesta anche per interrogare l'indagato o l'imputato e per farlo partecipare all'udienza, se ciò non è contrario all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al



difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato richiesto, ovvero davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente con il proprio assistito.

3. L'audizione mediante videoconferenza può essere effettuata se la persona che deve essere sentita o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

4. Lo Stato richiesto autorizza l'audizione mediante videoconferenza, purché abbia i mezzi tecnici per attuarla.

5. Le richieste di audizione mediante videoconferenza indicano, oltre a quanto previsto all'articolo 5, i motivi per cui la persona non detenuta che deve essere sentita o interrogata deve essere fisicamente presente nello Stato richiedente, e altresì l'Autorità competente e le persone che riceveranno le dichiarazioni.

6. L'Autorità competente dello Stato richiesto cita a comparire le persone interessate in conformità alle proprie leggi.

7. Quando l'audizione si svolge mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione di prove, se necessario con l'assistenza di un interprete. L'Autorità competente dello Stato richiesto effettua l'identificazione della persona che compare e assicura che tale attività sia svolta in conformità alle proprie leggi. Quando l'Autorità competente dello Stato richiesto ritiene che, durante l'assunzione delle prove, non siano rispettati i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività sia svolta in conformità a detti principi;
- b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati, se necessario, convengono in merito alle misure di protezione da adottare nei confronti delle persone citate;
- c) su domanda dello Stato richiedente o della persona comparsa, lo Stato richiesto, se necessario, fornisce a tale persona l'assistenza di un interprete;
- d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legge dello Stato richiesto o dello Stato richiedente lo consente.

8. Salvo quanto previsto alla lettera b) che precede, l'Autorità competente dello Stato richiesto alla fine dell'audizione redige un verbale che riporta la data e il luogo della stessa, i dati personali della persona comparsa, i dati personali, la carica e il numero delle persone che hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni tecniche con cui si è svolta l'assunzione delle prove. L'originale del verbale è prontamente trasmesso da parte dell'Autorità competente dello Stato richiesto all'Autorità competente dello Stato richiedente, attraverso le loro rispettive Autorità centrali.

9. Le spese sostenute dallo Stato richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto non rinunci al rimborso in tutto o in parte.

10. Lo Stato richiesto può consentire l'uso della videoconferenza in aggiunta ai casi specificati nei paragrafi 1 e 2 precedenti, al fine di effettuare riconoscimenti di persone e di cose e confronti tra le persone coinvolte nel procedimento.



ARTICOLO 16

Fornitura di documenti ufficiali o pubblici, di documenti, di atti o di cose

1. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente informazioni, documenti, atti di dipartimenti e agenzie del governo che sono di dominio pubblico.
2. Lo Stato richiesto può fornire informazioni, documenti, atti e cose in possesso di un dipartimento o agenzia del governo che non sono di dominio pubblico, in misura pari e in condizioni equivalenti a quelle previste per le sue autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria.
3. Lo Stato richiesto può fornire copie certificate conformi di documenti o atti, salvo che lo Stato richiedente non richieda espressamente gli originali.
4. I documenti, atti o cose originali forniti allo Stato richiedente sono restituiti allo Stato richiesto non appena possibile.
5. Se non vietato dalle leggi dello Stato richiesto, i documenti, atti o cose sono forniti nella forma o sono accompagnati dalla certificazione specificate dallo Stato richiedente affinché siano ammissibili secondo le leggi dello Stato richiedente.

ARTICOLO 17

Perquisizioni, sequestri e confische

1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, esegue le verifiche o indagini domandate al fine di accertare se siano presenti nel suo territorio proventi di reato o cose collegate al reato e comunica allo Stato richiedente l'esito di tali indagini. Nel formulare la domanda, lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto gli elementi che lo inducono a ritenere che proventi di reato o cose collegate al reato possano essere presenti nel territorio di quest'ultimo.
2. Quando i proventi di reato o le cose collegate al reato sono individuati, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, adotta le misure previste dalle proprie leggi per il congelamento, il sequestro e la confisca di tali proventi di reato o cose collegate al reato, in conformità all'articolo 6 del presente Accordo.
3. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto trasferisce allo Stato richiedente, interamente o in parte, i proventi di reato e le cose collegate al reato, nonché le somme ottenute dalla vendita di questi ultimi, secondo le condizioni convenute dagli Stati tra loro.
4. Se l'Autorità centrale di una Parte viene a sapere di proventi o strumenti di reato che si trovano nel territorio dell'altra Parte e che possono essere confiscati o comunque soggetti a sequestro ai sensi della legge di tale Parte, ne può informare l'Autorità centrale dell'altra Parte. Se tale altra Parte è competente in tal senso, può presentare dette informazioni alle proprie autorità affinché decidano se e quale attività sia opportuna. Le autorità emettono



la loro decisione in conformità alla legge del loro paese e, attraverso l'Autorità centrale, riferiscono all'altra Parte le attività svolte.

5. Nel darà applicazione al presente articolo, sono fatti salvi i diritti dello Stato richiesto o di terzi rispetto a tali proventi di reato o cose collegate al reato.

ARTICOLO 18

Identificazione di informazioni bancarie e finanziarie

1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato sia titolare di uno o più conti bancari presso una banca ubicata nel suo territorio e fornisce le informazioni del caso allo Stato richiedente, nonché informazioni sulle identità dei soggetti autorizzati ad operare su tali conti, le loro ubicazioni e le transazioni ad essi riferite.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo può riferirsi anche a istituzioni diverse dalle banche.

3. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente dell'esito delle proprie indagini.

4. L'assistenza di cui al presente articolo non può essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.

ARTICOLO 19

Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano diritti o obblighi riconosciuti assunti da ciascuno Stato attraverso altri accordi internazionali di cui siano parte.

2. Il presente Accordo non impedisce agli Stati di accordare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di accordi, disposizioni o prassi condivise se essi sono conformi ai loro rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria può essere richiesta anche al fine di:

- a) istituire delle squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;
- b) effettuare consegne controllate nel territorio dello Stato richiesto;
- c) assistere le autorità di polizia giudiziaria dello Stato richiedente nello svolgimento di attività sotto copertura nel territorio dello Stato richiesto, in collaborazione con le autorità di polizia giudiziaria dello Stato richiesto;
- d) effettuare, nel territorio dello Stato richiesto, attraverso personale di polizia giudiziaria di entrambi gli Stati, attività di osservazione, pedinamento e



monitoraggio di persone sospettate di aver partecipato alla commissione di reati gravi.

3. Relativamente alle attività assistite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'assistenza è accordata a condizione che il fatto per il quale è domandata costituisca reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2;
- b) la domanda di assistenza è esaminata e decisa da parte dell'Autorità competente dello Stato richiesto caso per caso, in conformità alle proprie leggi e alle disposizioni del presente Accordo;
- c) l'Autorità procedente dello Stato richiedente e l'Autorità competente dello Stato richiesto concordano i dettagli dell'attività di cui si tratta, nonché la sua organizzazione, la procedura operativa da seguire, chi debba parteciparvi e a quale titolo, le eventuali condizioni specifiche da rispettare e quanto tale attività debba durare. Detti accordi sono comunicati alle Autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 4;
- d) l'attività assistita è effettuata in conformità alle procedure previste in materia dalle leggi dello Stato richiesto e sotto la supervisione e direzione dell'Autorità competente di tale Stato;
- e) lo Stato richiesto può, oltre che per i motivi indicati negli articoli 3 e 7, rifiutare di prestare assistenza per reati di minore gravità.

ARTICOLO 20

Scambio di informazioni sui procedimenti penali

Lo Stato richiesto trasmette allo Stato richiedente informazioni sui procedimenti penali, sulle condanne e sulle pene inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato richiedente.

ARTICOLO 21

Scambio di informazioni sulle normative

Gli Stati, se richiesti, si scambiano informazioni sulla legislazione e sulla prassi giudiziaria esistenti nei loro rispettivi Paesi con riferimento all'esecuzione del presente Accordo.



ARTICOLO 22**Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale**

1. Quando lo Stato richiesto trasmette una sentenza vi include il verbale del procedimento, se lo Stato richiedente lo domanda.
2. I certificati del casellario penale che sono necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente ai fini del procedimento penale sono trasmessi a detto Stato su base di reciprocità.

ARTICOLO 23**Dispensa dall'onere di certificazione e validità dei documenti e degli atti**

I documenti e gli atti forniti in conformità al presente Accordo non necessitano di certificazione o autentica e sono pienamente ammissibili come prove nello Stato richiedente.

ARTICOLO 24**Riservatezza**

1. Lo Stato richiesto può richiedere, previa consultazione con lo Stato richiedente, che le informazioni o le prove fornite o che la fonte di tali informazioni o prove sia tenuta riservata, ovvero sia rivelata o utilizzata unicamente secondo i termini e condizioni da esso specificate.
2. Lo Stato richiedente può richiedere che la domanda, il suo contenuto, i documenti a sostegno e ogni attività svolta in conformità alla domanda sia tenuta riservata. Se la domanda non può essere eseguita senza violare la riservatezza richiesta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente prima di eseguire la domanda e quest'ultimo di conseguenza decide se la domanda debba essere comunque eseguita.

ARTICOLO 25**Costi e spese**

1. Lo Stato richiesto sostiene i costi e le spese relativi all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato richiedente:
 - a) spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto delle persone indicate all'articolo 6, paragrafo 3;
 - b) indennità e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente delle persone indicate all'articolo 11;
 - c) spese derivate dall'esecuzione della domanda indicate all'articolo 12;



- d) spese sostenute per gli scopi indicati all'articolo 14;
 - e) spese di videoconferenza, senza pregiudizio per le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 9;
 - f) spese e onorari dei periti;
 - g) spese e onorari di traduzione e interpretariato nonché i costi di trascrizione;
 - h) costi di conservazione e consegna dei beni sequestrati;
 - i) spese relative all'assunzione della prova da parte dello Stato richiesto in favore dello Stato richiedente via video, satellite o altri strumenti tecnologici.
2. Quando diviene evidente che l'esecuzione della domanda richiede spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano tra loro per determinare a quali termini e condizioni l'assistenza domandata può essere prestata.

ARTICOLO 26

Lingua

1. Le domande e la relativa documentazione a sostegno sono tradotte in lingua inglese o italiana, a seconda del caso,
2. Tali domande portano il timbro o il sigillo ufficiali degli Stati.

ARTICOLO 27

Limiti di utilizzo

Lo Stato richiedente non rivela o utilizza le informazioni o le prove fornite per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, senza il preventivo consenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto.

ARTICOLO 28

Soluzione delle controversie

Le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o attuazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni reciproche tra le Autorità competenti degli Stati o per via diplomatica se le Autorità competenti non sono in grado di risolvere la controversia.



ARTICOLO 29**Entrata in vigore**

1. Ciascuno Stato comunica all'altro Stato per iscritto, per via diplomatica, il completamento delle proprie procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data dell'ultima delle due comunicazioni.
3. Il presente Accordo si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore e le domande possono riferirsi a reati commessi prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 30**Modifica**

1. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento con il mutuo consenso degli Stati.
2. Ogni modifica al presente Accordo concordata tra gli Stati è effettuata mediante accordi reciproci tra gli Stati ed entra in vigore in conformità all'articolo 29.

ARTICOLO 31**Cessazione**

Ciascuna Parte contraente può recedere dal presente Accordo in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tal caso, l'Accordo cessa di essere efficace il novantesimo (90°) giorno successivo alla data in cui è data detta comunicazione.




IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA, il giorno 8 del mese NOVEMBRE dell'anno 2016, in duplice copia nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze sull'interpretazione, prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica
Italiana



Per il Governo della Repubblica
Federale della Nigeria



**AGREEMENT ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE
GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA**



PREAMBLE

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria, hereinafter referred to as "the Parties",

DESIRING to promote an effective cooperation between their two Countries with the intent of preventing crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

CONSIDERING that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral agreement establishing rules on legal assistance in criminal matters,

RECOGNIZING the need to facilitate the widest measures of mutual assistance in the service of summons, execution of warrants and other judicial documents or evidence; and

DETERMINED to improve the effectiveness of both Countries in the prevention, investigation and prosecution of crime including crime related to terrorism and tracing, restraint, forfeiture or confiscation of assets for financing of terrorism and also the proceeds and instruments of crime, through cooperation and mutual legal assistance in criminal matters;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1**Definitions**

1. For the purpose of this Agreement -

- (a) "criminal matters" means investigations, inquiries, trials or other proceedings relating to an offence created by Parliament or the legislature of the Parties.
- (b) "instruments of crime" means any property which is or is intended to be used in connection with the commission of an offence.
- (c) "proceeds of crime" means any assets derived or realized, directly or indirectly, by any person as a result of criminal conduct, or the value of any asset.
- (d) "assets" means money and all kinds of moveable or immovable and tangible or intangible property, and include any interest in such property.



ARTICLE 2

Scope

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Agreement, undertake to afford one another the greatest measure of mutual legal assistance in criminal matters.
2. Such assistance shall include:
 - (a) Locating, identifying persons and objects;
 - (b) serving documents and records relating to criminal proceedings;
 - (c) summoning witnesses, victims, defendants in criminal proceedings and experts to appear voluntarily before the competent Authority in the Requesting State;
 - (d) obtaining and providing documents, records, and articles of evidence;
 - (e) carrying out and sending expert opinions;
 - (f) taking the testimony or statements of persons;
 - (g) carrying out questionings;
 - (h) transferring detained persons for their testimony or taking part in other procedural activities;
 - (i) carrying out judicial inspections or examining sites or items;
 - (j) executing investigations, searches, freezing of assets and seizures;
 - (k) confiscating the proceeds of crime and items related to the criminal offence;
 - (l) communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgments and information taken from judicial records;
 - (m) exchanging information on law; and
 - (n) any other form of assistance not contrary to the law of the Requested State.
3. This Agreement shall not apply to:
 - (a) the execution of warrants of arrest and other measures restrictive of personal liberty;
 - (b) the extradition of any person;
 - (c) the execution of criminal judgments given in the Requesting State;
 - (d) the transfer of a sentenced person for the purpose of serving sentence.
4. This Agreement shall apply exclusively to mutual legal assistance between the Parties.



ARTICLE 3

Dual Criminality

1. Legal assistance may be afforded also when the act for which it is requested does not constitute a criminal offence in the Requested State.
2. However, when the request for assistance relates to executing searches, seizures, confiscations of assets and other activities which affect the fundamental rights of a person or are invasive of sites or items, assistance shall be afforded only if the act for which it is requested is regarded as a criminal offence also by the law of the Requested State.

ARTICLE 4

Central Authorities

1. The designated Central Authorities shall transmit and receive all requests for the purpose of this Agreement.
2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministry of Justice and for the Federal Republic of Nigeria shall be the Attorney-General of the Federation and Minister of Justice.
3. Each Party shall communicate to the other, through diplomatic channels, any change of its designated Central Authority.

ARTICLE 5

Contents of Requests

1. The request for assistance shall be made in writing and shall bear the signature or stamp of the requesting Authority in compliance with its domestic laws.
2. In all cases, requests for assistance shall indicate:
 - (a) the relevant authority conducting the investigation, prosecution or proceedings to which the request relates;
 - (b) a description of the facts of the case, including the time and place of commission of the offence, any damage caused thereof, as well as their legal denomination;
 - (c) the applicable law provisions, including the statute of limitations and the sentence which may be imposed;
 - (d) the purpose of the request and the description of the assistance sought;
 - (e) the degree of confidentiality required and the reasons thereof;
 - (f) the time limit within which the request should be executed, in cases of proven urgency;



- (g) the persons to be authorised to be present at the execution of the request, in compliance with Article 6, paragraph 3, below;
 - (h) information as to the allowances and reimbursements which is due to the person who is summoned to appear in the Requesting State for the purpose of taking evidence, in compliance with Article 10, paragraph 3, below;
 - (i) any information necessary for taking evidence via videoconference, in compliance with article 15, paragraph 5, below.
3. In the following cases the request for assistance shall also include the following information:
- (a) the identity of the persons under investigation or prosecution;
 - (b) the identity of the person to be identified or found and the place where said person may be;
 - (c) the identity and residence of the person on which service is to be effected and his/her status in respect of the proceedings, as well as the manner in which service is to be made;
 - (d) the identity and residence of the person who has to give testimony or make other declarations;
 - (e) the location and description of the place or item to be inspected or examined;
 - (f) the location and description of the place to be searched and the indication of the items to be seized or confiscated;
 - (g) any special procedure sought for giving execution to the request and the relevant reasons for it;
 - (h) any requirement for confidentiality; and
 - (i) any other information which may facilitate the execution of the request.
4. If the Requested State considers that the content of the request is not sufficient to meet the conditions of this Agreement, it may request for additional information.
5. The request for legal assistance, submitted through the Central Authorities, may be transmitted by any speedy means of communication, including telex, fax and e-mail. In such cases, the formal request shall arrive within ninety days therefrom.

ARTICLE 6

Execution of Requests

1. The Requested State shall promptly execute the request in accordance with its domestic law and procedures.
2. The Requested State shall comply with the formalities and procedures expressly indicated by the Requesting State unless otherwise provided for in this Agreement, and also provided that such modalities and procedures are not contrary to domestic law of the Requested State.



3. Provided it is not contrary to its domestic law, the Requested State may authorise the persons specified in the request for legal assistance to be present to the execution of the same. To this end, the Requested State shall promptly inform the Requesting State on the date and place of execution of the request for assistance.

4. The Requested State shall promptly inform the Requesting State on the outcome of the execution of the request. Where the assistance requested cannot be provided, the Requested State shall immediately communicate its reasons to the Requesting State.

5. Where the person in respect of which the request for legal assistance is to be executed, invokes any immunity, privilege, right or incapacity in accordance with the domestic law and procedures of the Requested State, the issue shall be decided upon by the relevant Authority of the Requested State and communicated to the Requesting State. If the person invokes any immunity, privilege, right or incapacity in accordance with the domestic law of the Requesting State, this invocation shall be communicated through the Central Authorities in order that the relevant Authority of the Requesting State may decide upon it.

ARTICLE 7

Refusal or Postponement of Assistance

1. The Requested State may refuse, entirely or in part, the assistance requested where:
 - (a) the execution of the request is contrary to the domestic law of the Requested State;
 - (b) the execution of the request may impair its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State or cause consequences in contrast with the fundamental principles of its domestic law;
 - (c) the request relates to a criminal offence of a political nature or to a criminal offence related to a political offence. To this end the following shall not be considered as political offences:
 - i) homicide or attempted homicide;
 - ii) any other criminal offence against the life, physical well-being or liberty of any person;
 - iii) terrorism and any other criminal offence not considered as political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;
 - (d) the request relates to an exclusively military criminal offence;
 - (e) the criminal offence for which the request is made is punishable in the Requesting State by a type of penalty which is prohibited by the law of the Requested State;
 - (f) the request is made to investigate, prosecute, punish or promote other types of actions against a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion or biased for any of these reasons;



(g) legal assistance is requested for on-going criminal proceedings, or final judgments against the same person and the same criminal offence indicated in the request for legal assistance.

2. The Requested State may postpone the execution of the request for assistance if executing the request would interfere with ongoing investigations or criminal proceedings in the Requested State.

3. Before refusing a request or postponing its execution, the Requested State may consider whether the assistance may be granted upon conditions. To this end, the Central Authorities of each State shall consult with one another and, if the Requesting State accepts such a conditional assistance, the request shall be executed in compliance with the modalities.

4. When the Requested State refuses or postpones the legal assistance, it shall inform the Requesting State in writing of the reasons for such refusal or postponement.

ARTICLE 8

Searching for Persons

In compliance with the provisions of this Agreement, the Requested State shall do everything possible to trace the persons indicated in the requests for legal assistance who are presumably in its territory.

ARTICLE 9

Summons and Service of Documents

1. The Requested State shall serve the summons and documents sent by the Requesting State in compliance with its domestic law.

2. The Requested State shall provide the Requesting State with a proof of service bearing the signature or stamp of the Authority that effected service, and indicating the date, time, place and modalities of delivery, as well as the person to which the documents have been delivered. Where service is not effected, the Requested State shall promptly inform the Requesting State and communicate the reasons thereof.

3. The requests to serve summons to appear in court shall be made to the Requested State within the time limit set in paragraph 2 of Article 11.

4. The Requested State shall effect service of documents in accordance with its domestic law. The documents to be served shall be drawn up in Italian and English languages. When the documents are not drawn up in the language of the Requested State or are not accompanied by an official translation they may be served on the addressee if he/she is willing to accept them.

5. A request for service shall contain the fixed address of the addressee and the nature of the document to be served. If the address given in the request for service is not complete



or known, the Central Authority shall, in accordance with its domestic law, take the necessary measures to ascertain the correct address.

6. The summons and the documents served shall not be accompanied by any threat of measures compelling appearance in case of failure to appear.

ARTICLE 10

Taking of Evidence in the Requested State

1. The Requested State, in compliance with its domestic law, shall obtain statements from witnesses, victims, persons under investigation or prosecution, experts, or other persons, and shall also obtain records, documents and any other evidence indicated in the request for legal assistance, which shall be transmitted to the Requesting State.
2. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of the date and place where the evidence shall take place. If necessary, the Central Authorities shall consult with one another in order to set a date which is convenient to both Parties.
3. The person summoned to make statements may refuse to do so where the law of the Requested State or of the Requesting State permits; to this end, the Requesting State shall mention this expressly in the request for assistance.
4. The Requested State shall allow the presence of the defence counsel of the person summoned to make statements where this is provided by the law of the Requesting State and is not contrary to the law of the Requested State.
5. Documents and other articles of evidence indicated by the person summoned to make statements may be obtained and are admissible as evidence in the Requesting State in compliance with the law of the Requesting State.

ARTICLE 11

Taking of Evidence in the Requesting State

1. The Requested State, at the request of the Requesting State, shall summon a person to appear before the competent Authority in the territory of the Requesting State in order to be questioned, give testimony or make other statements, or to be heard as experts or to perform other procedural activities. The Requested State shall inform promptly the Requesting State about the availability of the said person.
2. The Requesting State shall transmit to the Requested State the request for the summons to appear before an Authority of the territory of the Requesting State at least ninety days before the day set for appearance, unless the Requesting State has agreed on a shorter time limit in urgent cases.
3. The Requesting State shall indicate in the request the amount of any allowance and reimbursement of expenses the person summoned is entitled to, pursuant to Article 5, paragraph 2, letter (h).



ARTICLE 12

Guarantees and Speciality Rule

1. The person who is present in the territory of the Requesting State pursuant to Article 11 shall:
 - (a) not be investigated by the Requesting State nor prosecuted, tried or subjected to any other measure of deprivation of personal liberty in relation to criminal offences committed prior to entering the territory of said State;
 - (b) not be obliged to give testimony or make other statements nor participate in any activity relevant to a proceeding different from the one indicated in the request for assistance unless the Requested State and the person concerned give consent.
2. Paragraph 1 of this Article shall cease to have effect if the person indicated therein :
 - (a) does not leave the territory of the Requesting State within thirty days of the moment in which s/he is officially informed that his/her presence is no longer necessary. Such time limit shall not include the period during which said person has not left the territory of the Requesting State for reasons beyond his/her control;
 - (b) after having left the territory of the Requesting State, voluntarily returns to it.
3. The person who does not appear following to a summon submitted in compliance with the provisions of this Agreement, or who refused to make statements or to take part in other procedural activities pursuant to Articles 10 or 11 of this Agreement shall not be subjected to any coercive measure or measure of deprivation of personal liberty, including being brought forcibly before the court, as a consequence of failure to appear or refusal. Upon request, other sanctions of a different nature provided by the law of the Requested State in similar circumstances may be applied.
4. The witness, or expert, who is heard in compliance with Articles 10 and 11 is however responsible for the contents of the statement or expert report or for any other conduct, regarded as an offence in criminal law, committed while appearing in court, in compliance with the relevant law of both the Requested State and the Requesting State, subject to the respective jurisdiction of each State over the criminal offence act.

ARTICLE 13

Temporary Transfer of Detained Persons

1. Where, pursuant to Article 15, paragraph 4, videoconference is not possible, the Requested State may, at the request of the Requesting State, transfer temporarily to the Requesting State a person detained in its territory in order to enable him to appear before a competent Authority to be questioned, give evidence or make statements, or take part in other procedural activities, provided that said person consents and the Central Authorities of both Parties agree.



2. The temporary transfer of the person may be effected provided that:
 - (a) it does not interfere with investigations or criminal prosecutions that are being carried out in the Requested State, in which said person has to participate;
 - (b) the person transferred is retained by the Requesting State in custody.
3. The time spent in legal custody in the Requesting State shall be counted for the purposes of execution of the sentence imposed in the Requested State.
4. Where it becomes necessary to execute the temporary transfer of the detained person through the territory of a third State, the Requesting State shall submit to the competent Authority of the third State a request for transit and promptly inform the Requested State of the outcome of the said request, along with the relevant document.
5. The Requesting State shall immediately return to the Requested State the person transferred at the end of the activities indicated in paragraph 1 of this Article or at the end of any other time limit specifically agreed upon by the Central Authorities of both States.
6. The person who is temporarily transferred in compliance with this Article shall be granted, where applicable, the guarantees indicated in Article 12.
7. The requesting State shall not decline on the basis of nationality to return a person transferred.

ARTICLE 14

Protection of Victims, Witnesses and other Parties taking part in the Criminal Proceedings

To ensure the outcome of investigations and the course of justice, both States shall adopt the measures provided in their domestic laws for the protection of victims, witnesses and other parties taking part in the criminal proceedings with reference to the offences and the assistance requested.

ARTICLE 15

Appearance through Videoconference

1. If a person is in the territory of the Requested State and has to be heard as a witness or expert by the competent Authorities of the Requesting State, the said State may request that appearance should take place by videoconference, in compliance with the provisions of this Article, if it is impossible for the person to appear voluntarily in its territory.
2. Appearance by videoconference may also be requested for questioning the person under investigation or criminal prosecution and for his/her participation in the hearing, if this is not contrary to the domestic law of each State. In such a case, the defence counsel of the person appearing must be allowed to be present in the place where the said person is in the Requested State or before the judicial Authority of the Requesting State, and the defence counsel shall be enabled to communicate with him/her in a confidential manner.



3. Appearance by videoconference may be effected if the person who has to be heard or questioned is detained in the territory of the Requested State.
4. The Requested State shall authorise appearance by videoconference provided it has the technical means to realize it.
5. Requests of appearance by videoconference shall indicate, in addition to what is provided in Article 5, the reasons why it is impossible, for the person who is not detained and who has to be heard or questioned, to be present in person in the Requesting State, and also indicate the competent Authority and the persons who will take the statement.
6. The competent Authority of the Requested State shall summon the appearance of the person concerned in compliance with its domestic law.
7. Where appearance is by videoconference, the following provisions shall apply:
 - (a) the competent Authorities of both States shall be present during the taking of evidence, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested State shall perform the identification of the person appearing and ensure that this activity is carried out in compliance with its domestic law. Where the competent Authority of the Requested State consider that, during the taking of evidence, the fundamental principles of its domestic law are not complied with, it shall immediately adopt any necessary measure so that the activity is carried out in compliance with the said principles;
 - (b) the competent Authorities of both States shall mutually agree on the measures of protection to be taken for the person summoned, where necessary;
 - (c) at the request of the Requesting State or of the person who has appeared, the Requested State shall provide for that person to be assisted by an interpreter, if necessary;
 - (d) the person summoned to make statements has the faculty to refuse to make them where the domestic law of the Requested State or of the Requesting State allows it.
8. Except as provided in letter (b) above, the competent Authority of the Requested State shall draw up, at the end of the appearance, an official record reporting the date and place of appearance, the details of identity of the person who has appeared, the details of identity, status and number of persons who have taken part in the activity as well as the technical conditions in which the taking of evidence has taken place. The original of the said official record shall be sent promptly by the competent Authority of the Requested State to the competent Authority of the Requesting State, through their respective Central Authorities.
9. The expenses incurred by the Requested State to effect the videoconference shall be reimbursed by the Requesting State, unless the Requested State waives reimbursement in whole or in part.
10. The Requested State may allow the use of videoconference in addition to the cases specified in paragraphs 1 and 2 above, in order to effect the recognition of persons and items and for confrontations between concerned persons in the matter.



ARTICLE 16

Providing Official, Public Documents, Documents, Records or Items

1. The Requested State shall provide the Requesting State with information, documents, records of government departments and agencies that are in the public domain.
2. The Requested State may provide any information, documents, records and objects in the possession of a government department or agency, that are not in the public domain, to the same extent and under the same conditions as they would be available to its own law enforcement and judicial authorities.
3. The Requested State may provide Certified True Copies of documents or records, unless the Requesting State expressly requests for originals.
4. Original documents, records or objects provided to the Requesting State shall be returned to the Requested State as soon as possible.
5. Insofar as it is not prohibited by the laws of the Requested State, documents, records or objects shall be provided in a form or accompanied by such certification as may be specified by the Requesting State in order to make them admissible according to the laws of the Requesting State.

ARTICLE 17

Searches, Seizures and Confiscations

1. The Requested State, at the request of the Requesting State, shall execute the verifications or investigations requested in order to ascertain whether any proceeds from crime or items related to the criminal offence are present in its territory and shall communicate to the Requesting State the outcome of such enquiries. In making the request, the Requesting State shall communicate to the Requested State the grounds which make it believe that any proceeds of crime or items related to the criminal offence may be present in the latter's territory.
2. Once the proceeds from crime or items related to the criminal offence have been traced, pursuant to paragraph 1 of this Article, the Requested State, at the request of the Requesting State, shall adopt measures provided under its domestic laws to freeze, seize and confiscate such proceeds from crime or items related to the criminal offence, in compliance with Article 6 of this Agreement.
3. At the request of the Requesting State, the Requested State shall transfer to the Requesting State, entirely or in part, any proceeds of crime and items related to the criminal offence, as well as any sums obtained from the sale of these latter, under the conditions agreed upon between the States.
4. If the Central Authority of one Party becomes aware of proceeds or instrumentalities of criminal activities which are located in the territory of the other Party and may be forfeitable or otherwise subject to seizure under the laws of that Party, it may so inform the Central Authority of the other Party. If that other Party has jurisdiction in this regard, it may present this information to its authorities for a determination whether any action is



appropriate. The authorities shall issue their decision in accordance with the laws of their country, and shall, through their Central Authority, report to the other Party on the action taken.

5. In the application of this Article, any rights of the Requested State or third parties with regard to said proceeds of crime or items related to the criminal offence shall be safeguarded.

ARTICLE 18

Identification of Bank and Financial Information

1. At the request of the Requesting State, the Requested State shall ascertain promptly whether an identified natural or legal person who is suspected of or charged with a criminal offence is the holder of a bank account or accounts at any bank located in its territory and shall provide the Requesting State with the relevant information, including information concerning the identities of the individuals authorised to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.

2. The request indicated in paragraph 1 of this Article may concern also financial institutions other than banks.

3. The Requested State shall inform promptly the Requesting State of the outcome of its enquiries.

4. The assistance indicated in this Article may not be refused on grounds of bank secrecy.

ARTICLE 19

Compatibility with Other Instruments for Cooperation or Assistance

1. The provisions of this Agreement shall not prejudice any recognised right or obligation undertaken by each State through other international agreements to which it is a party.

2. This Agreement shall not prevent the States from according other forms of legal cooperation or assistance under specific agreements, arrangements or shared practices, if they comply with their respective legal systems. To this end, legal assistance may be requested also in order to:

- (a) set up joint investigation teams operating in the territories of each State in order to facilitate the investigation of or criminal proceedings relevant to criminal offences which involve both States;
- (b) carry out controlled deliveries in the territory of the Requested State;
- (c) assist law enforcement officers of the Requesting State to carry out undercover activities in the territory of the Requested State, in collaboration with law enforcement officers of the Requested State;



- (d) carry out, in the territory of the Requested State, through law enforcement officers of both States the observation, trailing and monitoring of persons suspected of having taken part in the commission of serious criminal offences.
3. In respect of the assisted activities set in paragraph 2 of this Article, the following provisions shall apply:
- (a) assistance shall be granted provided that the act for which it is requested constitutes a criminal offence under the law of both States, pursuant to paragraph 2 of Article 2;
 - (b) the request for assistance shall be considered and decided upon by the competent Authority of the Requested State on a case-to-case basis, in compliance with its domestic law and the provisions of this Agreement;
 - (c) the prosecuting Authority of the Requesting State and the competent Authority of the Requested State shall agree together on the details of the activity at issue, including its organisation, the operational procedure to follow, who shall participate in it and in which capacity, any specific conditions to be complied with, and how long such an activity shall last. These arrangements shall be communicated to the Central Authorities designated pursuant to Article 4;
 - (d) the assisted activity shall be effected in compliance with the procedures provided for by the law of the Requested State and under the supervision and direction of the competent Authority of that State;
 - (e) the Requested State may, in addition to the grounds indicated in Articles 3 and 7, refuse to afford legal assistance for minor criminal offences.

ARTICLE 20

Exchange of Information on Criminal Proceedings

The Requested State shall transmit to the Requesting State information on criminal proceedings, previous convictions and sentences imposed in its Country against citizens of the Requesting State.

ARTICLE 21

Exchange of Information on Legislation

The States shall, upon request, exchange information on the existing legislation and the judicial practice in their respective Countries with reference to the enforcement of this Agreement.



ARTICLE 22

Transmission of Judgments and Criminal Records Certificates

1. Where the Requested State transmits a judgment it shall include the record of proceedings, if the Requesting State so requests.
2. Criminal records which are necessary to the judicial Authority of the Requesting State for the purposes of criminal proceedings shall be transmitted to the said State on a reciprocal basis.

ARTICLE 23

Exemption from Certification and Validity of Documents and Records

The documents and records provided in compliance with this Agreement shall not require any certification or authentication and shall be fully admissible as evidence in the Requesting State.

ARTICLE 24

Confidentiality

1. The Requested State may require, after consultation with the Requesting State, that information or evidence furnished or the source of such information or evidence be kept confidential, disclosed or used only subject to such terms and conditions as it may specify.
2. The Requesting State may require that the request, its contents, supporting documents and any action taken pursuant to the request be kept confidential. If the request cannot be executed without breaching the confidentiality requirement, the Requested State shall so inform the Requesting State prior to executing the request and the latter shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

ARTICLE 25

Costs and Expenses

1. The Requested State shall bear the costs and expenses relating to the execution of the request for legal assistance. However, the Requesting State shall bear the following:
 - (a) travel and stay expenses in the Requested State of the persons indicated in Article 6, paragraph 3;
 - (b) allowances and travel and stay expenses in the Requesting State of the persons indicated in Article 11;
 - (c) expenses arising from the execution of the request indicated in Article 12;



- (d) expenses incurred for the purposes indicated in Article 14;
- (e) expenses for videoconference, without prejudice to Article 15, paragraph 9;
- (f) expenses and fees of experts;
- (g) expenses and fees of translation and interpretation and the cost of transcription;
- (h) costs of the storage and handing over of the items seized;
- (i) expenses associated with the taking of evidence from the Requested State to the Requesting State via video, satellite or other technological means.

2. Where it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the States shall consult each other to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided.

Article 26

Language

1. Requests and supporting documents shall be in, or translated into, the English or the Italian language, as may be applicable.
2. Such requests shall bear an official stamp or seal of the States.

Article 27

Limitation of use

The Requesting State shall not disclose or use information or evidence furnished for purposes other than those stated in the request, without the prior consent of the Central Authority of the Requested State.

ARTICLE 28

Settlement of Disputes

1. Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement shall be resolved by mutual consultations between the Competent Authorities of the States or through diplomatic channels if the Competent Authorities are themselves unable to resolve the dispute.

ARTICLE 29

Entry into Force

1. Either Party shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of its internal procedures required for the entry into force of this Agreement.



2. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the later of two notifications.

3. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, and such request may be in respect of criminal offences committed before or after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 30

Amendment

1. This Agreement may be amended at any time by the mutual consent of the Parties.

2. Any amendment to this Agreement agreed by the Parties shall be made by reciprocal arrangements between the Parties and shall come into effect in accordance with Article 29.

ARTICLE 31

Termination

Either Party may terminate this Agreement at any time by giving notice in writing to the other Party through diplomatic channel. In that event, the Agreement shall cease to have effect on the ninetieth (90th) day from the date on which notice is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at ROME on this 8 (day) of NOVEMBER
(month) (year) 2016, in duplicate in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Italy

For the Government of the
Federal Republic of Nigeria



ACCORDO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA



Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria, qui di seguito denominati "le Parti",

DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale,

RITENENDO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti dei cittadini stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale possano scontare la pena nei loro Paesi,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, il termine

- a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice competente, per una durata determinata o per la detenzione a vita nell'esercizio della sua giurisdizione penale, in conseguenza della commissione di un reato;
- b) "sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva di un giudice, non più soggetta a impugnazione;
- c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti sia stata emessa e si stia eseguendo una sentenza di condanna definitiva;
- d) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
- e) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita per eseguire la parte residua della condanna.



Articolo 2**Principi Generali**

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, può essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna inflitta con una sentenza definitiva.

Articolo 3**Autorità Centrali**

1. Ai fini del presente Accordo, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento e comunicano direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Federale di Nigeria è il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti della propria Autorità Centrale.

Articolo 4**Condizioni per il trasferimento**

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata è un cittadino dello Stato di Esecuzione;
- b) la sentenza è definitiva;
- c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno ovvero è indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore ad un anno;



- d) la persona condannata acconsente al trasferimento;
- e) in caso di incapacità della persona condannata dovuta a ragioni di età o a condizioni fisiche o mentali - al trasferimento acconsente il suo legale rappresentante;
- f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
- g) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5

Obbligo di fornire informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Accordo deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. La persona condannata deve essere inoltre informata che può essere perseguita penalmente, sottoposta a giudizio o detenuta nello Stato di Esecuzione al fine di dare esecuzione ad una condanna o misura cautelare, e può essere soggetta ad ogni altra forma di restrizione della sua libertà personale, per reati commessi prima del suo trasferimento, diversi da quello per cui il trasferimento è stato effettuato.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e deve essere informata della decisione presa da ciascuno Stato.

Articolo 6

Richiesta di trasferimento

1. Il trasferimento può essere richiesto:
 - a) dallo Stato di Condanna;
 - b) dallo Stato di Esecuzione;
 - c) dalla persona condannata, o da terzi aventi titolo di agire per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione, con la quale viene



espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Accordo.

2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi del precedente articolo 3.

Articolo 7

Scambio di informazioni e documenti a sostegno

1. Ciascuno Stato trasmette all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.
2. Lo Stato di Condanna trasmette:
 - a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
 - b) informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se disponibili;
 - c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
 - d) informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;
 - e) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
 - f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna;
 - g) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
 - h) se opportuno, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
 - i) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il consenso al proprio trasferimento in conformità alle lettere d) ed e) dell'articolo 4 del presente Accordo;
 - j) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;



- k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione.
3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
- a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata è cittadino dello Stato di Esecuzione;
 - b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
 - c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Accordo;
 - d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la parte residua della condanna;
 - e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.
4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 8

Lingua e legalizzazione

1. La richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6 e all'articolo 7, sono redatte, o accompagnate da una traduzione, nella lingua ufficiale dello Stato di Esecuzione.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Accordo non richiedono particolari forme di legalizzazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della sentenza ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 7 del presente Accordo.



Articolo 9

Consenso e verifica

1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alle lettere d) e f) dell'articolo 4 del presente Accordo lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge dello Stato di Condanna.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 10

Decisione

1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata in conformità alle finalità del presente Accordo, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. Laddove la persona condannata non abbia assolto gli obblighi finanziari imposti dalla sentenza, o l'Autorità competente dello Stato di trasferimento non abbia ricevuto assicurazione in merito all'assolvimento degli obblighi che considera rilevanti, lo Stato di Condanna può rifiutare il trasferimento della persona condannata.
2. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni del rifiuto.



Articolo 11

Consegna della persona condannata

Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, gli Stati si accorderanno prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.

Articolo 12

Esecuzione della condanna

1. Le Autorità dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna.
2. La continuazione dell'esecuzione della condanna è disciplinata dalle leggi e dalle procedure dello Stato di Esecuzione, ivi comprese quelle che regolano le condizioni della detenzione o delle altre forme di privazione della libertà, nonché quelle che prevedono la riduzione del termine di detenzione o delle altre forme di privazione della libertà mediante liberazione condizionale, condono o altro.
3. Se la condanna è, per sua natura o durata, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può adeguare la pena a quella prevista dal proprio ordinamento per un reato simile. La condanna così modificata non può essere più grave, per natura o durata, di quella inflitta nello Stato di Condanna.
4. Lo Stato di Esecuzione modifica o pone fine all'esecuzione della condanna appena viene informato di un'eventuale decisione dello Stato di Condanna ai sensi dell'articolo 14 del presente Accordo relativa alla concessione della grazia alla persona condannata, o di ogni altra decisione o misura dello Stato di Condanna che comporti la cancellazione o riduzione della condanna.
5. Lo Stato di Condanna informa lo Stato di Esecuzione:
 - a) quando la persona condannata viene rilasciata;
 - b) se alla persona condannata viene concessa la liberazione condizionale.
6. Lo Stato di Esecuzione, se richiesto dallo Stato di Condanna, fornisce le informazioni richieste relative all'esecuzione della condanna.



7. Se la persona condannata evade prima del completamento dell'esecuzione della condanna, lo Stato di Esecuzione adotta i provvedimenti necessari per arrestarla e assicurare che sia espiata la parte residua della condanna e che si proceda penalmente nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno e viene rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato la arresta e esegue la parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Articolo 13

Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di Condanna ha il diritto di decidere su un'eventuale domanda di revisione della sentenza.

Articolo 14

Grazia, amnistia, indulto

1. Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.
2. Avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti, lo Stato di Esecuzione dà agli stessi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

Articolo 15

Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena è informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la condanna cessa di essere eseguibile.



Articolo 16**Informazioni concernenti l'esecuzione**

Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:

- a) se, in conformità alla propria legge, l'esecuzione della condanna è terminata o comunque cessata;
- b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
- c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

Articolo 17**Transito**

1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali, una domanda contenente l'indicazione della persona condannata in transito. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito.
5. Ciascuno Stato può rifiutare il transito se:
 - a) la persona condannata è un proprio cittadino;
 - b) il fatto per il quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.



Articolo 18**Spese**

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato di Condanna fino all'arrivo della persona condannata nel territorio dello Stato di Esecuzione.

Articolo 19**Rapporti con altri Accordi Internazionali**

Il presente Accordo non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.

Articolo 20**Applicazione territoriale e temporale**

1. Il presente Accordo si applicherà in tutta la Repubblica Federale di Nigeria e in tutto il territorio della Repubblica italiana.
2. Il presente Accordo si applica ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se questa si riferisce all'esecuzione di condanne inflitte prima della stessa entrata in vigore.

Articolo 21**Soluzione delle controversie**

1. Ogni controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.



Articolo 22**Entrata in vigore**

1. Ciascuno Stato notificherà all'altro Stato, per iscritto e per via diplomatica, il completamento delle sue procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data della seconda delle due notifiche.

Articolo 23**Modifica**

1. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo reciproco degli Stati.
2. Ogni modifica al presente Accordo convenuta dagli Stati sarà effettuata mediante reciproche disposizioni tra gli Stati ed entrerà in vigore in conformità all'articolo 22.

Articolo 24**Cessazione**

1. Ciascuno Stato può far cessare il presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tale evenienza, l'Accordo cessa di avere effetto il novantesimo (90°) giorno dalla data in cui è data tale comunicazione.
2. Il presente Accordo si applica ad ogni richiesta presentata successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i reati in oggetto sono stati commessi precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo.



IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA, il giorno 8 del mese NOVEMBRE dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica
Federale di Nigeria



AGREEMENT
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA



The Government of the Republic of Italy and the Government of the Federal Republic of Nigeria hereinafter referred to as "the Parties";

DESIRING to promote an effective cooperation between their two Countries on the transfer of sentenced persons for the purpose of facilitating their rehabilitation and social reintegration,

CONSIDERING that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral agreement establishing that foreign nationals who are deprived of their liberty as a consequence of a criminal conviction may serve their sentence in their own Countries;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

- a) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court of competent jurisdiction, for a determinate period or for life imprisonment in the exercise of its criminal jurisdiction, as a consequence of the commission of a criminal offence;
- b) "judgement" means a final decision of a competent court, no longer subject to appeal;
- c) "sentenced person" means a person in respect of whom a final judgment of conviction has been given and is being enforced;
- d) "Sentencing State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has already been, transferred;
- e) "Administering State" means the State to which the sentenced person may be, or has already been, transferred in order to serve the remainder of the sentence.



Article 2

General Principles

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Agreement, undertake to afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.
2. In accordance with the provisions of this Agreement, a person sentenced in the territory of the Sentencing State may be transferred to the territory of the Administering State, in order to serve the sentence imposed on him or her by a final judgement.

Article 3

Central Authorities

1. For the purposes of this Agreement, the Central Authorities designated by the Parties shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate directly with one another.
2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministry of Justice and for the Federal Republic of Nigeria shall be the Attorney General of the Federation and Minister of Justice.
3. Either Party shall notify the other, through diplomatic channels, of any change of its Central Authority.

Article 4

Conditions for Transfer

Transfer may take place if all the following conditions are met:

- a) the sentenced person is a national of the Administering State;
- b) the judgement is final;
- c) at the time of receipt of the request for transfer, the length of the sentence left to be served by the sentenced person is of at least one year or the sentence is indeterminate.



- In exceptional cases the two States may agree to a transfer even if the length of the sentence remaining to be served is less than one year;
- d) the sentenced person consents to the transfer;
 - e) in the event of the sentenced person's incapacity due to age, physical or mental conditions - his or her legal representative consents to the transfer;
 - f) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence also according to the law of the Administering State;
 - g) the Sentencing State and the Administering State agree to the transfer.

Article 5

Obligation to Furnish Information

1. Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the Sentencing State of the substance of this Agreement and of the legal consequences resulting from the transfer. The sentenced person shall also be informed that he or she may be prosecuted, put on trial or detained in the Administering State with a view to enforcing a sentence or a precautionary measure, and be subjected to any other restriction of his or her personal liberty, for any offence committed prior to his or her transfer other than that for which the transfer has been made.
2. The sentenced person must, if he or she so requests, be informed in writing of every step taken by the Sentencing State or by the Administering State with respect to his or her request for transfer, and he or she shall be informed of the decision taken by either State.

Article 6

Request for Transfer

1. Transfer may be requested:
 - a) by the Sentencing State;
 - b) by the Administering State;
 - c) by the sentenced person, or by third parties who are entitled under the law of either State to act on behalf of the sentenced person, by means of a written statement



- addressed to the Sentencing State or to the Administering State expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Agreement.
2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities designated pursuant to Article 3 above.

Article 7

Exchange of Information and Supporting Documents

1. Each State shall transmit to the other State any request for transfer made or received and shall also forward the information and documents specified below.
2. The Sentencing State shall transmit:
 - a) information on the personal details of the sentenced person (name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such a person and his or her fingerprints;
 - b) information on the place of residence or address of the sentenced person in the Administering State, if available;
 - c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
 - d) information on the nature, duration and date of commencement of enforcement of the sentence;
 - e) information on any pre-trial detention, remission or reduction of sentence, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;
 - f) a duly authenticated copy of the final judgement of conviction;
 - g) a copy of the law on which the sentence is based;
 - h) if appropriate, a medical and social report on the sentenced person, information about the detention and medical treatment carried out in the Sentencing State and any recommendation for his or her further treatment in the Administering State;
 - i) a statement by which the sentenced person expresses consent to his or her transfer in compliance with paragraphs d) and e) of Article 4 of this Agreement;
 - j) a statement by which the Sentencing State indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
 - k) any other further information or document that the Administering State deems necessary for the decision.



3. The Administering State, on request, shall send:
- a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Administering State;
 - b) a copy of the law of the Administering State indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Sentencing State constitute a criminal offence also according to the law of the Administering State;
 - c) a statement containing the information on the consequences of the transfer pursuant to Article 12 of this Agreement;
 - d) a statement by which the Administering State indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remaining part of the sentence;
 - e) any other information or document which shall be deemed necessary by the Sentencing State for the decision.
4. The exchange of information and supporting documents referred to in the above provisions shall not be made if either State immediately indicates that it does not consent to the transfer.

Article 8

Language and Legalization

1. Request for transfer and supporting documents referred to in paragraph 2 of Article 6 and in Article 7 shall be submitted in, or accompanied by a translation into, an official language of the Administering State.
2. The supporting documents and records transmitted in application of this Agreement do not require any particular form of certification or authentication, except for the authentication of judgment provided for in paragraph 2 f) of Article 7, of this Agreement.

Article 9

Consent and its Verification

1. The Sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with sub-paragraphs (d) and (e) of Article 4 of this Agreement does so



voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Sentencing State.

2. Prior to the transfer, if the Administering State expressly requests it, the Sentencing State shall afford the Administering State an opportunity to verify, through an official designated in compliance with the law of the latter State, that the consent has been given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 above.

Article 10

Decision

1. Before making the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Agreement, the Authorities of each State shall consider, among other factors, the seriousness and the consequences of the offence, any previous criminal convictions or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that the said person has maintained in his or her society of origin, state of health and any security requirement or other interests of the State.
2. Where a sentenced person has not fulfilled any of the financial obligations imposed by the judicial decision, or the competent authority of the transferring State has not received such assurance of the fulfilment of the obligations that it considers significant, the Sentencing State may refuse the transfer of the sentenced person.
3. Each State shall promptly inform the other State of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons for the refusal.

Article 11

Delivery of the Sentenced Person

If the transfer of a sentenced person is granted, the States shall promptly agree on the time, place and all other details concerning the execution of the transfer.



Article 12

Enforcement of Sentence

1. The Authorities of the Administering State shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of personal liberty as determined in the judgment of the Sentencing State.
2. The continued enforcement of the sentence shall be governed by the laws and procedures of the Administering State, including those governing conditions for service of imprisonment or other deprivation of liberty, and those providing for the reduction of the term of imprisonment or other deprivation of liberty by conditional release, remission or otherwise.
3. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State, that State may adapt the sentence in accordance with the sentence prescribed by its own law for a similar offence. The adapted sentence shall be no severer than that imposed by the Sentencing State in terms of nature or duration.
4. The Administering State shall modify or terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed of any decision by the Sentencing State in accordance with Article 14 of this Agreement to pardon the sentenced person, or of any other decision or measure of the Sentencing State that results in cancellation or reduction of the sentence.
5. The Administering State shall inform the Sentencing State: a) when the sentenced person is discharged; b) if the sentenced person is granted conditional release.
6. The Administering State shall, if the Sentencing State so requests, provide any information requested in relation to the enforcement of the sentence.
7. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence is completed, the Administering State shall take appropriate measures to arrest such a person to ensure that the remainder of the sentence be served and that the person is prosecuted for the offence of escape if such an offence is provided for in the law of the Administering State. If the person returns to the Sentencing State and is traced in its territory, such State shall arrest and enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the Administering State.



Article 13**Review of Judgment**

The Sentencing State alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment.

Article 14**Pardon, Amnesty, General Pardon of Sentence**

1. Either State may grant pardon, amnesty or general pardon of sentence, in accordance with its laws and shall immediately inform the other State thereof.
2. When the Administering State receives notice of any of the above orders, it shall immediately enforce them in compliance with its law.

Article 15**Termination of Enforcement**

The Administering State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Sentencing State of any decision or measure by virtue of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 16**Information on Enforcement**

The Administering State shall furnish information to the Sentencing State concerning the enforcement of the sentence:

- a) if, in compliance with its own law, the enforcement of the sentence has been completed or terminated;
- b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed; or
- c) if the Sentencing State requests a special report.



Article 17**Transit**

1. If either State has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other State shall cooperate by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.
2. The State requesting transit shall forward to the State of transit, through the Central Authorities, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person.
3. The State of transit shall hold the sentenced person in transit in custody while said person stays in its territory.
4. No request for transit shall be required if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the transit State.
5. Either State may refuse to grant transit if:
 - a) The sentenced person is a national of that State;
 - b) If the act on account of which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its law.

Article 18**Costs**

1. Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the Sentencing State up to the arrival of the sentenced person in the territory of the Administering State.

Article 19**Relationship with other International Agreements**

This Agreement shall not prevent the States from cooperating in respect of the transfer of sentenced persons in compliance with other international agreements to which both States are parties.



Article 20**Territorial and Temporal Application**

1. This Agreement shall be applied throughout the Federal Republic of Nigeria and the whole territory of the Republic of Italy.
2. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even if this relates to the enforcement of a sentence imposed before such entry into force.

Article 21**Settlement of disputes**

1. Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by mutual consultation between the Central Authorities.
2. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

Article 22**Entry into Force**

1. Either State shall notify the other State in writing, through diplomatic channels, of the completion of its internal procedures required for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the later of two notifications.

Article 23**Amendment**

1. This Agreement may be amended at any time by the mutual consent of the States.
2. Any amendment to this Agreement agreed by the States shall be made by reciprocal arrangements between the States and shall come into effect in accordance with Article 22.



Article 24

Termination

1. Either State may terminate this Agreement at any time by giving notice in writing to the other State through diplomatic channel. In that event, the Agreement shall cease to have effect on the ninetieth (90th) day from the date on which notice is given.
2. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, also if the relevant criminal offences were committed before the entry into force of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.


Done at ROME, on this 8 day of NOVEMBER in the year 2016, in two originals, each in the Italian and English language, both texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Italy



For the Government of the
Federal Republic of Nigeria



€ 7,40